SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1997, n. 502.

Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 20 marzo 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Domanda di inquadramento

1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8, comma 1-*bis*, ciascuno per l'attività nell'ambito della quale è in atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1991, n. 41, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, n. 218, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.

2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali della regione che ha emanato i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il servizio prestato nell'ambito dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti contemporaneamente, è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del requisito minimo di cinque anni di anzianità, purché nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di incarico a tempo indeterminato di guardia medica o di medicina dei servizi.

4. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.

Art. 2.

Commissione

1. Presso ciascuna regione è costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell'area di attività individuata designati dalla regione.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 3.

Termini per la formulazione dei giudizi di idoneità

1. La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Valutazione del colloquio e dei titoli

1. Il giudizio di idoneità è formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianità di servizio, del *curriculum* formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato.

2. L'idoneità è conseguita dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli:

a) orario di incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di incarico complessivo nei due rapporti convenzionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992, per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti 0,10 per ora;

b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese;

c) anzianità di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: punti 0,50;

d) specializzazione: punti 0,50 per ciascuna specializzazione;

e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di punti 0,30;

f) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3,00;

g) curriculum formativo: fino ad un massimo di punti 3,00.

3. Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere *f)* e *g)* si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.

Art. 5.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185.

Art. 6.

Disposizioni amministrative e varie

1. Ultimate le operazioni della commissione, il segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Spetta ai componenti le commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 20 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 8, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (vedi testo aggiornato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1994) è il seguente:

«1-*bis*. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità».

— L'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è il seguente:

«4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-*bis* e 8, e 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli di cui all'art. 26, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 8, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse.

— Il D.P.R. n. 41 del 25 gennaio 1991 reca: «Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

— Il D.P.R. n. 218 del 14 febbraio 1992 reca: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992».

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 8, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992 vedi note all'art. 1.

— Il decreto ministeriale del 30 gennaio 1982 reca: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». In particolare l'art. 10 è il seguente:

«Art. 10. — Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.

La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.

Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici".

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Nel *curriculum* formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione».

Note all'art. 5:

— Per il D.M. del 30 gennaio 1982 vedi note all'art. 4.

— Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concerne: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

98G0033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 novembre 1997, n. 503.

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993», ed in particolare l'allegato *E*;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

Vista la direttiva 89/429/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare gli articoli 2 e 5 e l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in data 18 ottobre 1996;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31 luglio 1997;

Considerato che per garantire una elevata protezione dell'ambiente è opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili le norme tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e prevedere che tali norme e condizioni si applichino progressivamente anche agli impianti esistenti entro un termine fissato;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 130/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di rifiuti sanitari contagiosi, purché non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE.

A tal fine stabilisce:

a) i valori limite di emissione;

b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;

c) i criteri temporali di adeguamento;

d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) «impianto di incenerimento»: qualunque apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 mediante ossidazione compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, per esempio il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. La presente definizione include tutte le installazioni ed il luogo dove queste sono ubicate compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparec-

chiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, il generatore di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni, e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

b) «capacità nominale dell'impianto di incenerimento»: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

Art. 3.

Criteri temporali di applicazione

1. Agli impianti di incenerimento la cui costruzione viene autorizzata successivamente alla entrata in vigore del presente decreto si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui all'allegato 1.

2. Gli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato 2, fatti salvi valori più restrittivi prescritti nelle autorizzazioni già concesse dall'autorità competente.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla stessa data, devono presentare all'autorità competente un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o linee, indichi la data di adeguamento all'allegato 1 al presente decreto oppure la data di chiusura definitiva degli stessi.

4. Fermo restando che gli impianti di cui al comma 3 dovranno essere sottoposti alle misure previste dall'articolo 5 della direttiva 96/61/CE e dai relativi decreti o norme di recepimento nell'ordinamento interno, l'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando la data di adeguamento o di chiusura definitiva.

5. Non possono essere oggetto di adeguamento gli impianti che, costruiti prima del 1° gennaio 1985, non abbiano subito adeguamenti alle norme previgenti il presente decreto, e pertanto non rispettino i valori limite di emissione di cui all'allegato 2, anche nel caso in cui ciò sia legittimamente avvenuto per effetto di deroghe previste dalle disposizioni vigenti. Tali impianti sono chiusi definitivamente entro la data del 31 dicembre 1999.

6. I procedimenti amministrativi e finanziari da espletarsi ai sensi delle vigenti norme preventivamente alla realizzazione di impianti nuovi sostitutivi di quelli esistenti devono essere conclusi dalle autorità competenti entro il 31 dicembre 2002.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti di incenerimento di cui all'articolo 1 non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla delibera del 20 novembre 1985, né le prescrizioni di cui al paragrafo 5, allegato 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 216

ALLEGATO 1

A. *Valori limite di emissione.*

Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:

1) monossido di carbonio:

50 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m^3 come valore medio orario;

2) polveri totali:

10 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m^3 come valore medio orario;

3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:

10 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 20 mg/m^3 come valore medio orario;

4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):

20 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 40 mg/m^3 come valore medio orario;

5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):

1 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 4 mg/m^3 come valore medio orario;

6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2):

100 mg/^{3} come valore medio giornaliero e 200 mg/m^3 come valore medio orario;

7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2):

200 mg/m^3 come valore medio giornaliero e 400 mg/m^3 come valore medio orario;

8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*), tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*):

0,05 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

9) mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):

0,05 mg/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

10) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*); arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*); piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*); cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*); cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*); rame e suoi composti, espressi cone rame (Cu) (*); manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*); nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*); vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*); stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) (*):

0,5 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) (**):

0,1 ng/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

12) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:

Benz[a]antracene; Dibenz[a,h]antracene; Benzo[b]fluorantene; Benzo[j]fluorantene; Benzo[k]fluorantene; Benzo[a]pirene; Dibenzo[a,e]pirene; Dibenzo[a,h]pirene; Dibenzo[a,i]pirene; Dibenzo[a,l]pirene; Indeno[1,2,3-cd]pirene:

0,01 mg/m^3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

B. *Normalizzazione.*

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K;

pressione 101,3 kPa;

gas secco;

tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. *Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni.*

1. Metodi di campionamento e analisi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Misurazioni in continuo.

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.

La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A, punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, punto 4).

I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

3. Misurazioni periodiche.

La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.

4. Valutazione dei risultati delle misure.

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono rispettati se:

tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e

tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite.

(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

(**) Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani, misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):

		FTE
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. Parametri di funzionamento.

Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:

tempo permanenza;
temperatura minima;
tenore di ossigeno.

D. *Emissioni diffuse.*

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

E. *Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.*

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

F. *Altezza del camino.*

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

G. *Camera di combustione.*

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

H. *Bruciatori ausiliari.*

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

I. *Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.*

L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:

non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;

superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7).

Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto.

L. *Recupero energetico.*

Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di una adeguata sezione di recupero energetico sotto forma termica o elettrica secondo i principi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

M. *Criteri per la costruzione, l'esercizio e la successiva dismissione degli impianti.*

1. Le tecnologie e i materiali di costruzione devono garantire l'efficienza dell'impianto e la sua corrispondenza continuativa agli standards di autorizzazione. L'impianto deve essere costruito e gestito in modo che i periodi di fermata per manutenzione o fuori servizio non superino, tranne comprovate necessità, un tempo pari al 20% del tempo annuale effettivo di esercizio.

2. Gli impianti devono essere progettati ed eserciti ai fini della migliore efficienza energetica, sia nella utilizzazione dei rifiuti che nella produzione di energia elettrica o vapore.

3. Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.

4. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente

---

ALLEGATO 2

A. *Valori limite di emissione.*

Durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso che, se non altrimenti specificato, rappresentano valori medi orari:

1) monossido di carbonio: 150 mg/m^3 come valore da non superare almeno nel 90% delle misurazioni effettuate in ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m^3 come valore medio orario;

2) polveri totali:

30 mg/m^3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;

100 mg/m^3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale: 20 mg/m^3;

4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):

50 mg/m^3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;

100 mg/m^3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):

2 mg/m^3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;

4 mg/m^3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2): 300 mg/m^3;

7) ossidi di azoto (NO_2) e ossidi di zolfo (SO_2): 600 mg/m^3 come somma delle concentrazioni dei due inquinanti;

8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*);

tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*);

mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*): 0,2 mg/m^3 come somma delle concentrazioni dei tre inquinanti;

9) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*);

piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*);

rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) (*);

manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*);

vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);

stagno e suoi composti espressi, come stagno (Sn) (*);

cromo (III) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*): 5 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni di sette inquinanti;

10) cromo (VI) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*);

cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*);

nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*);

arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*): 1 mg/m^3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti;

11) policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD +PCDF): 0,004 mg/m^3.

B. *Normalizzazione.*

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K;

pressione 101,3 kPa;

gas secco;

tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. *Metodi di campionamento e analisi delle emissioni.*

1. Metodi di campionamento e analisi.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Misurazioni in continuo.

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2) e 4) limitatamente agli impianti di capacità nominale pari o superiore a 1t/h, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.

I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

3. Misurazioni periodiche.

La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.

4. Valutazione dei risultati delle misure.

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione di cui alla lettera A, punti 2) e 4) nonché negli altri casi in cui l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni continue, si intendono rispettati se:

nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite di emissione e

nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.

Per il monossido di carbonio, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite e

almeno il 90% di tutte le misure effettuate in ogni periodo di 24 ore è inferiore al pertinente valore limite.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. Parametri di funzionamento.

Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione e il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera F).

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri indicati alla successiva lettera F:

tempo di permanenza;

temperatura minima;

tenore di ossigeno.

D. *Emissioni diffuse.*

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

E. *Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.*

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

F. *Camera di combustione.*

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura interna di almeno 850 °C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

G. *Bruciatori ausiliari.*

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera F.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

H. *Controllo dell'alimentazione dei rifiuti.*

L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:

non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;

superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 4).

Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge alle quali è stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo degli articoli 3, comma 2, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto».

«Art. 11. — 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale».

— L'allegato *E* della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente:

«ALLEGATO *E*
(articolo 5)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.

89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.

90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.

90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.

91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

91/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT).

91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1° marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).

91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.

91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.

91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al processo tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.

91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi.

91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.

92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.

92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.

92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio.

92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.

92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).

92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissioni dei gas di scarico).

92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro.

92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.

92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.

92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.

92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.

92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.

93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).

93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari.

93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti o tettarelle di elastomero o di gomma naturale.

93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni.

93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata».

— La direttiva 89/369/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 163 del 14 giugno 1989.

— La direttiva 89/429/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 203 del 15 luglio 1989.

— Il testo degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 2, paragrafo 5, del decreto ministeriale 12 luglio 1990 (Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione) è il seguente:

«Art. 2 *(Linee guida per il contenimento delle emissioni)*. — 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:

a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.

3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.

4. Per raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.

5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica.

6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tecnologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.

7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.

8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, è istituita a tal fine una commissione composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero della sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato;

due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;

sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni».

«Art. 5 *(Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti)*. — 1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell'allegato 1, punti 1.1 e 1.2, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991.

2. Per le emissioni che superano di tre o più volte i valori di emissione minimi dell'allegato 1, punto 2, punto 3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II e III, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1992.

3. Per le emissioni che superano di due o più volte i valori di emissione minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1994.

4. Per le emissioni che superano i valori di emissioni minimi devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1997.

5. Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti dall'art. 3, comma 5.

6. In deroga ai commi precedenti possono non essere adeguati gli impianti con la vita residua limitata al 31 dicembre 1994. In tal caso il titolare dell'impresa deve inviare all'autorità competente entro il termine stabilito per la presentazione dei progetti di adeguamento una dichiarazione che l'impianto non sarà utilizzato oltre il 31 dicembre 1994.

7. I tempi di adeguamento diversi, indicati per specifiche tipologie di impianti negli allegati al presente decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5».

«§ 5 INCENERITORI DI RIFIUTI

Grandezze di riferimento.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.

Polveri.

Il valore di emissione è 30 mg/m^3.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m^3.

Ossidi di zolfo.

Il valore di emissione è 300 mg/m^3.

Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere.

I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti.

Acido cloridrico.

Il valore di emissione è 50 mg/m^3.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m^3.

Acido fluoridrico.

Il valore di emissione è 2 mg/m^3.

Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 4 mg/m^3.

Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani.

Il valore di emissione è 0,004 mg/m^3.

Sostanze organiche.

Il valore di emissione, espresso come carbonio organico totale, è di 20 mg/m^3.

Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1.

Monossido di carbonio.

Il valore di emissione è 100 mg/m^3.

Devono essere misurate e registrate in continuo la temperatura e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, ossigeno, acido cloridrico in tutti gli impianti di capacità nominale superiore o pari ad 1 t/h. In caso di misura in continuo, il valore di emissione si intende rispettato se:

a) nessuna media mobile su sette giorni supera il valore limite di emissione;

b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.

Per il calcolo dei valori medi di cui sopra si prendono in considerazione i periodi di esercizio effettivo dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni».

— La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.

— La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.

Nota all'art. 1:

— L'allegato II della direttiva 91/689/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337 del 31 dicembre 1991 è il seguente:

«ALLEGATO II

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO 1.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO III (*)

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio
C2 Composti del vanadio
C3 Composti del cromo esavalente
C4 Composti del cobalto
C5 Composti del nickel
C6 Composti del rame
C7 Composti dello zinco
C8 Arsenico, composti dell'arsenico
C9 Selenio, composti del selenio
C10 Composti dell'argento

(*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato I sono fatte intenzionalmente».

C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoruri
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolari
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenari
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della direttiva 96/61/CE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996 è il seguente:

«Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, primo e secondo trattino, nonché all'art. 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, 14, terzo trattino, dell'art. 15, paragrafi 1, 3 e 4, degli articoli 16, 17 e 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva».

— Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) è il seguente:

«Capo III - *Piani di gestione dei rifiuti*

Art. 22 (*Piani regionali*). — 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (17).

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato interministeriale).* — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

97G0034

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 gennaio 1998.

Proroga dei termini in conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 6674/UG/97, in data 13 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Milano, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta Corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni 29 e 30 settembre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Milano nei giorni 29 e 30 settembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Milano;

ufficio unico presso il tribunale di Monza.

Roma, 14 gennaio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A0468

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1997.

Proroga dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Morteo industrie in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Morteo industrie è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 8 gennaio 1997 con il quale è approvata l'esecuzione del programma operativo predisposto ai sensi dell'articolo 2 legge 95/1979 per la citata società;

Vista l'istanza dei commissari in data 9 luglio 1997 integrata dalla relazione in data 23 settembre 1997, volta ad ottenere una proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma operativo sopracitato, nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la vendita del complesso industriale;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Morteo industrie è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

98A0479

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 gennaio 1998.

Invito alla presentazione di progetti relativi alle tematiche del programma nazionale di ricerca per il settore agro-alimentare.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e, in particolare, gli articoli 8 e 13 che disciplinano i programmi nazionali di ricerca;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, che, a seguito della soppressione del CIPI, ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge n. 46/1982, già di competenza del soppresso CIPI;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e intergrazioni, che, in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che disciplina i programmi nazionali e i contratti di ricerca;

Sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia in merito alle tematiche elaborate dalla commissione istituita con decreto ministeriale n. 673 del 5 dicembre 1995 e successivamente definite dal gruppo di lavoro istituito con decreto ministeriale n. 1005 del 16 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 1510-Ric. del 29 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per il settore agro-alimentare per un intervento massimo di 68.565 milioni di lire;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione del decreto dirigenziale di invito alla presentazione di progetti, in conformità con le disposizioni dell'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982, e successive integrazioni — così come richiamati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, e recante le «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata» — sono invitati a presentare progetti per l'esecuzione delle

sottoelencate tematiche in cui si articola il programma nazionale di ricerca e formazione nel settore agro-alimentare.

Area 1

Nuovi prodotti alimentari e nutrizione

TEMA 1: Nuovi prodotti a base latte.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi prodotti funzionali a base latte ad elevata valenza salutistico/nutrizionale, mediante ricorso a particolari composti biologicamente attivi, prebiotici e/o probiotici e messa a punto di nuovi prodotti speciali a base latte destinati a soggetti affetti da patologie a particolare diffusione quali ad esempio ipertensione, osteoporosi, malattie cardiovascolari. Ottimizzazione di alcune fasi produttive di latte delattosato facendo ricorso all'impiego, in ambiente non isotermo, di microrganismi e/o di enzimi immobilizzati. Validazione dei nuovi prodotti dal punto di vista degli effetti biologici, della sicurezza d'uso, delle caratteristiche organolettiche e della digeribilità, nonché dei nuovi processi dal punto di vista della valenza tecnico/-economica, considerando anche l'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio e alla messa a punto di nuovi prodotti alimentari, con competenze in chimica e biochimica degli alimenti, fisiologia della nutrizione, tossicologia alimentare, tecnologia alimentare con particolare riguardo ai processi di conservazione e trasformazione del latte. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 2: Nuovi prodotti derivati da frutta e verdura ad alto valore nutrizionale.

Oggetto della ricerca.

Produzione di nuovi derivati da materie prime ortofrutticole di tipica produzione nazionale, quali ad esempio creme di frutta, insalate di frutta, nuovi tipi di succhi di frutta e/o di verdure, caratterizzati da elevati contenuti in nutrienti ed aventi caratteristiche qualitative ed organolettiche competitive rispetto ai prodotti in commercio. Identificazione dei nutrienti caratterizzanti le diverse materie prime e valutazione della loro potenziale attività biologica. Sviluppo di tecnologie innovative di trasformazione che consentano il mantenimento dei nutrienti e la valorizzazione delle caratteristiche organolettiche originarie del prodotto fresco garantendone la sicurezza d'uso. Messa a punto di tecnologie per il recupero e il reintegro delle componenti aromatiche perse durante il processo di trasformazione. Verifica dell'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantadue mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei processi di trasformazione dei vegetali con competenze di chimica, di enzimologia e di microbiologia connesse ai prodotti alimentari. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I relativi singoli percorsi formativi devono avere durata non inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non potrà superare i quarantadue mesi.

TEMA 3: Prodotti a base di cereali ad alta valenza nutrizionale.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di prodotti a base di cereali, quali ad esempio prodotti da forno, ad elevato valore nutrizionale, ottenuti attraverso l'utilizzo di nuovi ingredienti, additivi e coadiuvanti naturali e mediante l'applicazione di processi modificati, in grado di garantire la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali. Identificazione degli indirizzi dietetico-alimentari che, mediante l'individuazione di nuovi alimenti a base di cereali, perseguano obiettivi dieto-terapici. Messa a punto di prodotti non tradizionali di trasformazione di cereali, anche minori, con marcate funzionalità strutturali e nutrizionali, finalizzate anche a consumatori affetti da patologie correlate all'alimentazione. Valutazione della digeribilità, della qualità nutrizionale e della sicurezza d'uso dei prodotti messi a punto. Verifica della stabilità e della competitività economica rispetto ai prodotti tradizionali o comunque esistenti.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio e alla messa a punto di nuovi ingredienti, additivi e prodotti alimentari, con competenza in chimica, biochimica degli alimenti, fisiologia della nutrizione, tossicologia alimentare, con particolare riguardo ai prodotti a base di cereali. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-pro-duttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 4: Nuovi prodotti carnei.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un nuovo prodotto carneo intero, fermentato, tipo prosciutto crudo, a rapida maturazione e a basso contenuto in sodio, attraverso l'impiego di nuove metodologie produttive. Identificazione di nuovi indirizzi dietetico-alimentari, nel campo degli alimenti a base carnea e messa punto di nuovi prodotti, tipo mortadella, a struttura composita a basso tenore in lipidi. Messa a punto di nuovi prodotti, tipo creme, provenienti da tagli di carni non pregiate o eccedentarie, equilibrati dal punto di vista nutrizionale e organolettico. Sviluppo e messa a punto di tecnologie innovative per il controllo delle fermentazioni. Verifica della sicurezza d'uso e della competitività tecnico-economica dei nuovi prodotti rispetto a quelli tradizionali o comunque esistenti e validazione dei processi produttivi anche con riferimento all'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio e allo sviluppo di nuovi prodotti carnei, dotati di competenze nel campo della chimica, biochimica e microbiologia degli alimenti, microbiologia e controllo delle fermentazioni, scienza dell'alimentazione, tecnologie alimentari specifiche del settore dei prodotti carnei. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 5: Salvaguardia delle proprietà nutrizionali delle bevande fermentate ed innovazione di prodotto.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di nuove bevande fermentate a ridotto grado alcolico e contenuto calorico e di elevata qualità, grazie al ruolo esercitato dai microcomponenti naturali, di interesse nutrizionale, quali ad esempio sali minerali, vitamine, acidi organici, polifenoli, sostanze amare ed aromatiche. Progettazione e messa a punto di nuovi processi di produzione di bevande fermentate su scala pilota per la salvaguardia dei microcomponenti naturali. Individuazione di nuovi sistemi di sanificazione degli impianti. Caratterizzazione chimico-fisica dei microcomponenti presenti nelle bevande fermentate e valutazione dell'assorbimento da parte dell'organismo umano. Valutazione della sicurezza d'uso nonché della competitività globale tecnico-economica dei nuovi prodotti rispetto a quelli presenti in commercio e dei relativi processi di produzione anche con riferimento all'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i 36 mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alla tecnologia di fermentazione con competenze in biochimica, chimica analitica e in tecniche dirette a studiare la composizione dei microelementi ed il loro permanere nel prodotto finito. Sviluppo di nuove competenze nell'area delle tecnologie di confezionamento e di controllo di qualità in linea. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore ai ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 6: Nuovi prodotti a base pomodoro.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi prodotti a base pomodoro, migliorati sotto il profilo delle loro caratteristiche organolettiche, anche per via generica, con elevati contenuti in principi naturali particolarmente utili alla salute del consumatore, quali ad esempio il beta carotene, il licopene, l'acido ascorbico, i flavonoidi. Sviluppo di nuovi processi di produzione in grado di preservare le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche presenti nelle materie prime. Messa a punto di un sistema di trattamento per il recupero e l'utilizzazione dei sottoprodotti della lavorazione industriale del pomodoro, per la produzione di composti economicamente utilizzabili da destinare a settori diversi. Valutazione della sicurezza d'uso e validazione tecnico-economica dei prodotti e dei processi messi a punto, rispetto a quelli convenzionali, anche in termini di costi/benefici e di ecocompatibilità.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantadue mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici orientati alla chimica degli alimenti, alle scienze e tecnologie agrarie e/o alimentari o di tipo impiantistico con particolare riguardo ai processi di trasformazione del pomodoro e dei suoi derivati, o di tipo biologico e di fisiologia della nutrizione. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantadue mesi.

Area 2

Nuove tecnologie, qualità e sicurezza degli alimenti.

TEMA 7: Innovazioni in maricoltura e nei processi di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di tecnologie innovative, compatibili con le esigenze ambientali, per l'allevamento di alcune specie ittiche marine mediante il ricorso alla maricoltura, al fine di migliorare la qualità del prodotto da coltura e di realizzare significative economie di scala. Miglioramento qualitativo delle specie ittiche allevabili, anche attraverso l'intervento genetico. Messa a punto di trattamenti con vaccini contro patologie, soprattutto batteriche. Formulazione di mangimi ricchi in composti nutrizionalmente importanti, come ad esempio i Poli-Unsatured Fatty Acids (PUFA) della serie n-3. Messa a punto di un adeguato sistema di confezionamento del pesce fresco, atto a preservarne la qualità nutrizionale ed organolettica e a prolungarne la conservabilità. Sviluppo di nuovi processi di trasformazione del pesce, basati sull'uso di cicli combinati, per il miglioramento della qualità nutrizionale del prodotto finito. Valutazione della sicurezza d'uso dei prodotti ottenuti e validazione tecnico-economica dei processi messi a punto, anche in termini di ecocompatibilità.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla messa a punto di sistemi di allevamento marino e miglioramento genetico delle specie con competenze in ingegneria, veterinaria, biologia marina, igiene dei prodotti della pesca, genetica e nutrizione, con competenze di chimica, biochimica e microbiologia degli alimenti, scienza dell'alimentazione. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I relativi singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 8: Innovazioni di processo per la produzione di paste alimentari.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di nuovi processi, finalizzati all'ottenimento di paste alimentari di alta qualità, in grado di garantire elevati livelli di igienicità e sicurezza, al fine di evitare il rischio di contaminazioni batteriche, pulviscolari, e di ridurre residui di fitofarmaci dannosi alla salute. Messa a punto di una metodologia innovativa, per la rilevazione del grano tenero nelle paste alimentari, basata ad esempio sull'impiego di anticorpi monoclonali. Valutazione della competitività globale tecnico-economica dei nuovi prodotti e processi, anche con riferimento agli aspetti di sicurezza d'uso dei prodotti e di ecocompatibilità.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici di laboratorio altamente qualificati e idonei ad operare nell'ambito dei processi di produzione alimentare, aventi competenze specifiche relativamente alle metodologie di valutazione dei rischi, di rilevazione dei punti critici del processo e dei sistemi di autocontrollo, con competenze specifiche nell'impiantistica, nella microbiologia, nell'igiene alimentare e nella sicurezza d'uso. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non dovà superare i trentasei mesi.

TEMA 9: Innovazioni di processo per la produzione di alimenti disidratati.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di nuove tecnologie di produzione e condizionamento di alimenti disidratati, per l'ottenimento di prodotti di elevata qualità. Messa a punto di nuovi sistemi tecnologici di disidratazione, realizzati con l'opportuna combinazione di tecnologie esistenti e/o con l'applicazione di nuove tecnologie. Messa a punto di prodotti, quali ad esempio semilavorati ed ingredienti di nuova concezione, con caratteristiche tali da poter essere impiegati in prodotti finiti di elevata qualità. Messa a punto di nuovi sistemi di confezionamento di prodotti disidratati, che consentano di eliminare l'uso di solventi e/o adesivi, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche qualitative fino al consumo. Messa a punto di nuovi sistemi di condizionamento a film edibili. Messa a punto di sistemi innovativi di controllo a risposta istantanea non invasivi e particolarmente sensibili, per la verifica della qualità delle materie prime e/o prodotti finiti disidratati per l'individuazione di partite contaminate. Valutazione della sicurezza d'uso dei nuovi prodotti nonché dei costi/benefici dei processi sviluppati con riferimento alle tecnologie attualmente in uso. Verifica dell'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio e alla messa a punto di

tecnologie innovative di disidratazione, controllo e confezionamento, con competenza in ingegneria chimica, biochimica degli alimenti, igiene degli alimenti e tossicologia, chimica dei polimeri, tecnologia alimentare. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 10: Stabilizzazione di alimenti con alte pressioni.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di processi innovativi di trattamento, continuo e discontinuo, per sterilizzare o pastorizzare prodotti alimentari solidi e/o fluidi, basati sulla tecnologia dell'alta pressione. Tali processi dovranno consentire di ottenere alimenti stabilizzati con elevate caratteristiche sensoriali e nutrizionali, garantendo la sicurezza d'uso nel tempo. Valutazioni sensoriali e di sicurezza d'uso, con particolare riferimento alle problematiche microbiologiche, e verifica in termini di costi/benefici rispetto ai processi di stabilizzazione aventi effetti analoghi. Validazione delle caratteristiche chimiche, fisiche, nutrizionali, di sicurezza ed organolettiche dei prodotti trattati. Verifica dell'ecocompatibilità dei processi e della loro trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio e alla messa a punto di tecnologie ad alta pressione, con competenze in chimica, fisica, ingegneria delle alte pressioni, biochimica nutrizionale e microbiologia con particolare riguardo alle tecnologie e all'applicazione dell'alta pressione. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

TEMA 11: Nuove colture starter per l'industria casearia.

Oggetto della ricerca.

Produzione di nuove colture starter per il settore lattiero caseario, attraverso l'isolamento e la caratterizzazione di nuovi ceppi microbici propri di particolari formaggi freschi e molli. Le colture dovranno assicurare al prodotto finito un elevato e costante standard di sicurezza d'uso, qualitativo e organolettico, mantenendo inalterate le caratteristiche proprie del prodotto artigianale. Esse, inoltre, dovranno essere impiegate in latte pastorizzato, eliminando così i possibili rischi di contaminazione, e dovranno poter essere ricostituite nell'azienda utilizzatrice, attraverso la messa a punto e l'impiego di una fermentiera innovativa, automatica, di facile uso, applicabile anche in caseifici di piccole/medie dimensioni. Verifica dell'ecocompatibilà e dei processi e della loro trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantadue mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, con competenze specifiche di microbiologia industriale, scienze e tecnologie alimentari e impiantistica. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi non devono avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantadue mesi.

TEMA 12: Interventi migliorativi sul processo di produzione dello zucchero e dei suoi sottoprodotti. Sviluppo di derivati per uso alimentare.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di metodologie innovative per il miglioramento del valore tecnologico della materia prima per l'industria saccarifera, del processo produttivo dello zucchero, e per la valorizzazione dei coprodotti, con particolare riferimento alla produzione nazionale. Messa a punto di metodiche di valutazione rapida dello stato dei terreni destinati alle coltivazioni e messa a punto di un nuovo sistema che ottimizzi la raccolta, la consegna e lo stoccaggio delle bietole. Realizzazione degli impianti pilota e conduzione di prove sperimentali per verificare la rispondenza in termini di qualità e di sicurezza d'uso dei prodotti finiti. Verifica della trasferibilità su scala industriale dei processi e della loro competitività in termini di costi/benefici, anche in relazione alla riduzione dell'impatto ambientale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantadue mesi.

Il tema deve essere completo di attività di formazione che dovranno riguardare:

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati aventi competenze specifiche nel settore agronomico e/o delle tecnologie di trasformazione applicate nell'industria saccarifera, con competenze in chimica, biochimica e microbiologia. Sviluppo di competenze sulle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche economico-produttive e di mercato. I singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore ai ventiquattro mesi.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantadue mesi.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca e formazione afferenti le tematiche indicate al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997, rispettivamente all'art. 7, comma 4, per la ricerca e all'art. 7, comma 9, per la formazione.

2. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 68.565 milioni di lire, ai sensi del decreto ministeriale n. 1510 del 29 novembre 1996.

3. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 2 miliardi di lire e attività di formazione di costo non superiore al 10% di quello della ricerca.

Art. 3.

1. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di una sola delle tematiche elencate al precedente art. 1, assicurando lo sviluppo di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca e formazione stabiliti dalla tematica stessa.

2. Ciascun progetto deve riguardare l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, che non siano in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, e che non costituiscano oggetto di altri interventi pubblici.

3. L'attività di formazione, finalizzata esclusivamente all'apprendimento, deve prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

4. Le attività di ricerca e formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto disposto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Il progetto può prevedere che l'esecuzione di parte delle attività di ricerca e formazione venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono obbligatoriamente avvalersi anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

6. Ciascun progetto può essere presentato congiuntamente da una pluralità di soggetti, purché ammissibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ai fini dell'eventuale stipula di un contratto cointestato.

Art. 4.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997. In particolare, ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria del proponente, dovrà tenersi conto esclusivamente del parametro di cui alla lettera *b)* dell'allegato 1 al decreto stesso.

2. La valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti profili:

grado di rispondenza del progetto agli specifici obiettivi della tematica cui il progetto stesso afferisce;

effetto addizionale generato dall'intervento (solo per progetti presentati da grandi imprese);

novità e originalità delle conoscenze acquisibili;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

qualità e quantità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente;

congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.

3. In relazione alle risorse disponibili, sarà data priorità alla necessità di assicurare lo svolgimento di tutte le tematiche previste dal presente decreto.

Art. 5.

1. I progetti devono essere redatti secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 954 del 8 agosto 1997, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'indirizzo: www.murst.it. Le informazioni richieste nei suddetti schemi devono riguardare tutte le strutture partecipanti all'esecuzione del progetto, ad eccezione delle autocertificazioni le quali occorrono esclusivamente per il soggetto proponente.

2. La domanda di finanziamento, su carta da bollo, deve pervenire, a pena di inammissibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentati direttamente, entro e non oltre il giorno 31 marzo 1998, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I termini per l'espletamento del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti.

4. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento dello sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

5. La data di presentazione dei progetti è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Roma, 21 gennaio 1998

Il direttore: FASELLA

98A0481

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 gennaio 1998.

Assoggettamento della società Alucasa S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997", alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Alucasa S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società Alucasa S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto doveva restare operativa «sino alla fine del 1998 per consentire la piena esecuzione degli accordi con Alcoa, con il mantenimento pieno dell'attività lavorativa e del livello occupazionale, in compatibilità con i patti che regolano i rapporti tra i soci di Eurallumina»;

Visto il proprio decreto n. 145075 del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, con il quale viene disposto, tra l'altro, che ad Alucasa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, fino al 31 dicembre 1997;

Vista la lettera n. CL 7/98 del 5 gennaio 1998, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, nel comunicare che «con contratto stipulato in data 23 dicembre 1997 Alucasa S.p.a. ha venduto il 52,1% delle azioni di Eurallumina nonché il magazzino ai soci minoritari Comalco e Glencore. La parte acquirente ha contrattualmente assunto l'obbligo di assicurare la continuità produttiva dell'impianto e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per un periodo di 5 anni...», ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Alucasa S.p.a.;

Considerato che la Commissione europea, con lettera SG (96) D/3950 del 17 aprile 1996, ha comunicato la chiusura della procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al gruppo Alumix;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società Alucasa S.p.a., con sede in Roma, piazza G. Marconi n. 25, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del Tibunale di Roma n. 3083/89, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore il dott. Giuseppe Rebecca, nato ad Oderzo (Treviso) l'8 gennaio 1947.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e ai commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 21 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0504

DECRETO 22 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997 e 7 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 dicembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire

2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità, di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 27 gennaio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0505

DECRETO 22 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 4.430 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997 e 7 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 27 gennaio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per

l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 1, della medesima legge che prevede misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali;

a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustralizzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la commissione delle Comunità europee;

Visti in particolare l'art. 1, comma 7, e l'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 con i quali sono stati istituiti rispettivamente il «Fondo per l'occupazione» e il «Fondo per lo sviluppo»;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 ottobre 1994, con la quale sono stati indicati i criteri formulati dalla direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro ai fini dell'individuazione delle aree previste al predetto punto *b)*;

Rilevato che l'art. 1 della legge n. 236/1993 assegna alle commissioni regionali per l'impiego il compito di proporre a quali aree destinare gli interventi;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 236/1993 con cui sono stati individuati ulteriori criteri di riferimento;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 che individua le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;

Viste le proposte delle commissioni regionali per l'impiego pervenute successivamente al decreto ministeriale 14 marzo 1995;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 25 luglio 1997 che individua le aree svantaggiate del centro nord che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ad integrazione dell'elenco allegato al decreto ministeriale 14 marzo 1995, le aree proposte per l'attuazione delle misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali e per consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustralizzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione di programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficenza complessiva delle aree anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche in relazione ai connessi effetti occupazionali, sono quelle risultanti dall'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VENETO

Circoscrizione di Adria.

Comune di Portogruaro.

Circoscrizione di San Donà - Provincia di Venezia.

Comuni di: Ceggia; Eraclea; Jesolo; Torre di Mosto.

Circoscrizione di Monselice - Provincia di Padova

Comuni di: Agna; Arre; Bagnoli di Sopra; Boara Pisani; Candiana; Carrara San Giorgio; Carrara Santo Stefano; Cartura; Conselve; Maserà di Padova; Pernumia; Terrassa Padovana.

Circoscrizione di Legnano - Provincia di Verona.

Comuni di: Concamarise; Gazzo Veronese; Nogara.

Circoscrizione di Bovolone - Provincia di Verona.

Comuni di: Bovolone; Buttapietra; Erbe; Isola della Scala; Isola Rizza; Oppeano; Salizzole; Sorgà; Trevenzuolo.

Circoscrizione di Venezia.

Circoscrizione di Dolo - Provincia di Venezia.

Comuni di: Campolongo Maggiore; Camponagara; Dolo; Fiesso d'Artico; Pianiga; Strà; Vigonovo.

Circoscrizione di Pieve di Sacco - Provincia di Padova.

Comuni di: Arzegrande; Bovolenta; Brugine; Correzzola; Legnaro; Piove di Sacco; Polverara; Pontelongo; Sant'Angelo di Pieve di Sacco.

EMILIA-ROMAGNA

Comuni della provincia di Piacenza.

Piacenza; Calendasco; Gragnano Trebbiense; Grossolengo; Podenzano; Pontenure; Coarso; Rottofreno; Castel San Giovanni; Borgonovo Val Tidone; Sarmato; San Giorgio Piacentino; Carpaneto Piacentino; Cadeo; Alseno; Fiorenzuola d'Arda; Cortemaggiore; Besenzone; Villanova sull'Arda; Castelvetro Piacentino; Monticelli d'Ongina:

MARCHE

Comuni della provincia di Ancona.

Jesi; Chiaravalle; Senigallia; Osimo; Ancona.

Provincia di Macerata.

Macerata.

Provincia di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno; Amandola; S. Benedetto del Tronto; Cupramarittima; Acquasanta Terme; Montalto Marche.

Provincia di Pesaro.

Pesaro; Novafeltria; Apecchio; Fossombrone; Pergola; Fermignano; Fano; Cagli; Urbino; Mondolfo; Mondavio; Urbania.

Lazio.

L'intero comune di Roma.

98A0507

DECRETO 14 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore:

soc. coop. «Tessile Penelope», con sede in Gallicano, costituita per rogito del notaio Tolomei Roberto in data 19 novembre 1986, repertorio n. 30142, registro imprese n. 15614, B.U.S.C. n. 1295/230218;

soc. coop. «Rocchetta marmi», con sede in Stazzema, costituita per rogito del notaio Garzia Giorgio in data 21 marzo 1980, repertorio n. 53269, registro imprese n. 8445, B.U.S.C. n. 1059/175278.

Lucca, 14 gennaio 1998

Il direttore: SARTI

98A0480

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 1998.

Modalità relative alla tenuta della contabilità delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizione sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi e, in particolare, l'art. 73, comma 4,

che prevede l'invio alla ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa del versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonché l'art. 39, che stabilisce l'obbligo per i concessionari del servizio riscossione tributi di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 28 dicembre 1993, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994, che approva, tra l'altro, i moduli relativi alla rendicontazione degli incassi eseguiti relativamente ai versamenti diretti;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, concernente l'individuazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve trasmettere al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai concesisonari sui conti fiscali, nonché le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede l'obbligo da parte dei concessionari di versare entro il 15 dicembre di ogni anno a titolo di acconto, una somma pari al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni a cui all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento dello entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1° gennaio 1998 e l'art. 4, che affida al concessionario la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai citati servizi;

Visti il capo III e il capo IV del predetto decreto legislativo n. 237, che disciplinano le modalità di vesamento delle entrate e gli adempimenti in materia di pagamenti e di contabilità;

Visto in particolare l'art. 13 del predetto capo IV, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le modalità relative alla tenuta della contabilità delle somme riscosse o a quelle versate da parte del concessionario, le modalità per la resa della contabilità amministrativa a cui all'art. 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il pare della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 2 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la distinta riepilogativa di cui all'allegato 1 relativa alle somme riscosse allo sportello, anche mediante delega bancaria e mediante conto corrente postale vincolato, riferite ai versamenti diretti ordinari, ai versamenti delle somme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, precedentemente riscosso dai servizi di cassa degli uffici finanziari e ai versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La distinta di cui al comma 1 è compilata mensilmente, separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui, a cura dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con dettaglio giornaliero per ciascun capitolo/articolo di bilancio, secondo i criteri stabili nei successivi articoli. Essa è consegnata alla competente ragioneria provinciale dello Stato, in triplice esemplare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce; due esemplari sono restituiti con visto di ricevuta.

3. Alla distinta è allegato un elenco riepilogativo degli ordini di pagamento per le spese di notifica effettivamente eseguiti nel mese, mentre i songoli ordini in originale vanno allegati al conto giudiziale.

Art. 2.

1. La distinta di cui all'art. 1 è compilata riportando, per ciascun giorno di versamento, a livello di capitolo/articolo di bilancio, le somme riscosse, le commissioni sulle riscossioni effettuate, l'acconto di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e le relative compensazioni, i pagamenti delle spese di notifica, i rimborsi effettuati, i compensi relativi ai rimborsi erogati ed ai pagamenti per spese di giustizia e di notifica, gli sgravi e le dilazioni concessi e quelli revocati, i compensi derivanti da decreti di concessione o di revoca di dilazione e di sgravio, l'importo delle somme da versare, l'importo delle somme versate, la differenza tra le somme dovute e quelle versate, corrispondente al totale dei pagamenti delle spese di giustizia ovvero a minori versamenti eseguiti.

2. Le somme riscosse mediante conto corrente postale vincolato non possono essere utilizzate per l'erogazione dei rimborsi e per i pagamenti delle spese di giustizia e di notifica.

3. Per ciascun capitolo/articolo di bilancio, nonché per ogni singolo capo di entrata dopo l'esposizione di tutti i capitoli ad esso afferenti, è indicato il totale del mese, il totale a tutto il mese precedente e il totale a tutto il mese cui si riferisce la distinta riepilogativa. Il totale generale finale comprende il totale di tutti i capi del mese, a tutto il mese precedente e a tutto il mese di riferimento.

4. Le somme relative ai versamenti unitari dei contribuenti, già oggetto di eventuale compensazione da parte degli stessi, cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono versate ad apposita contabilità

speciale prevista per i versamenti unitari ed indistintamente esposte dopo la contabilizzazione delle somme imputabili ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato. Il versamento di tali somme è comprovato dalle quietanze di tesoreria modello 80 T, da allegare al conto giudiziale, unitamente alle quietanze modello 121 T, relative ai versamenti imputati ai capitoli/articoli di bilancio.

Art. 3.

1. La colonna 8 riporta, con segno positivo, la somma versata in anticipazione il 15 dicembre di ogni anno al capo VIII, capitolo 1246 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e, con segno negativo, le somme trattenute a titolo di relativa compensazione, fino alla concorrenza del complessivo ammontare del suddetto acconto. Ai fini del recupero dell'anticipazione effettuata sono utilizzate esclusivamente le somme riscosse ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. La colonna 9 riporta l'importo totale dei rimborsi da conto fiscale erogati e i pagamenti di spese di notifica. Gli importi dei rimborsi da conto fiscale, qualora riferiti ai versamenti diretti unitari dei contribuenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono indistintamente contabilizzati in corrispondenza delle somme da versare nella apposita contabilità speciale.

2. La colonna 11 si riferisce ai compensi spettanti al concessionario per l'erogazione dei rimborsi, le cui somma sono precedute dalla lettera «C», e per i pagamenti di spesa di giustizia e di notifica, i cui importi sono, rispettivamente, preceduti dalle lettere «G» e «N». I compensi spettanti per l'erogazione dei rimborsi, qualora riferiti ai versamenti unitari dei contribuenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono indistintamente esposti in corrispondenza delle somme da versare nella contabilità speciale.

Art. 5.

1. Nelle colonne 13 e 14 sono indicate le somme connesse ai decreti di concessione e di revoca di dilazione e di sgravio e ai relativi compensi che, in base alle disposizioni vigenti, possono avere effetto sui versamenti diretti.

2. I compensi da contabilizzare sono esclusivamente quelli a carico dello Stato.

Art. 6.

1. La colonna 15 registra il carico da versare, determinato dalla somma algebrica tra le colonne 2, 7, 8, 9, 11, 13 e 14.

2. La colonna 16 corrisponde ai versamenti effettuati, comprovati dalle quietanze di tesoreria mod. 121 T per le somme imputate ai capitoli/articoli di bilancio e mod. 80 T per le somme versate alla contabilità speciale.

3. La colonna 17 accoglie la differenza tra le somme dovute e quelle versate, corrispondente ai pagamenti delle spese di giustizia effettuati con i fondi della riscossione.

Art. 7.

1. Le somme relative ai minori versamenti per le commissioni, la compensazione ex art. 9 della legge 28 maggio 1997, n. 140, i rimborsi, i pagamenti delle spese di notifica e tutti i compensi, in quanto regolati contabilmente a carico dello stato di previsione del Ministero delle finanze con procedura centralizzata, diminuiscono il carico da versre di cui alla colonna 15.

Art. 8.

1. I pagamenti per spese di giustizia sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale emanato a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. Sono regolate dal Ministero delle finanze mediante emissione di ordinativi diretti speciali, commutabili in quitanza di entra con imputazione ai pertinenti capitoli:

a) le somme relative ai minori versamenti dovuti al recupero dell'acconto effettuato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

b) le somme relative ai pagamenti per spese di notifica, ai compensi sui pagamenti delle spese di notifica e ai compensi sui pagamenti di spese di giustizia;

c) le somme relative alle commissioni sulle riscossioni, ai rimborsi da conto fiscale e ai compensi sui rimborsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

ALLEGATO 1

DISTINTA RIEPILOGATIVA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI ______ DELL'ANNO ____
E RIFERITI ALLE SOMME RISCOSSE PER VERSAMENTI DIRETTI ALLO SPORTELLO MEDIANTE DELEGA BANCARIA E MEDIANTE C/C POSTALE VINCOLATO N ______
(DPR 28 Gennaio 1988 n 43 – Art 73 e DM . allegato . G U n)

CONCESSIONE DI ____________________ CODICE ___
AGENTE CONTAB ____________________ CODICE ___

Spett.le RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO
di ____________________

COMMISSIONE	DELEGA BANCARIA	SPORTELLO	
MINIMA L.	______	______	FINO A L
PERCENTUALE	______	______	DA L AL
MASSIMA L	______	______	OLTRE L

	RISCOSSIONE	TOTALE SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI (MIGLIAIA DI LIRE)	COMMISSIONI – SCAGLIONI D'IMPORTO – FASCIA MIN	FASCIA PERCENTUALE		FASCIA MAX	TOTALE TRATTENUTO	ACCONTO E COMPENSAZIONE EX ART. 9 LEGGE 140/97	RIMBORSI DAL CONTO FISCALE O PAGAMENTI SPESE DI NOTIFICA	COMPENSO PER EROGAZIONE RIMBORSI O PAGAMENTI SPESE DI GIUSTIZIA/NOTIFICA		SOMME DILAZIONI SGRAVI		COMPENSI SU SOMME DILAZIONI SGRAVI A CARICO DELL'ERARIO	TOTALE DA VERSARE (2-7±8±9±11 ±13±14)	TOTALE VERSATO	DIFFERENZA
			NUM	RISCOSSO	IMPORTO	NUM	IMPORTO	IMPORTO ±	IMPORTO ±		IMPORTO ±		IMPORTO ±	IMPORTO ±	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO ±
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Cap/Art . giorno																	
Tot.del mese																	
Tot.al mese precedente																	
Totale Cap/Art																	
Cap/Art giorno																	
Tot del mese																	
Tot.al mese precedente																	
Totale Cap/Art . .																	
Capo . . .																	
Tot.del mese																	
Tot.al mese precedente																	
Totale CAPO...																	
Tot.del mese																	
Tot.al mese precedente																	
Totale GENERALE																	
Contabilità Speciale giorno																	
Tot.del mese																	
Tot.al mese precedente																	
Totale C.SPECIALE																	

TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO

____

(*) Legenda
Col. 1 Indicare "S" per somme riscosse allo sportello
"B" per somme riscosse tramite delega bancaria
"P" per somme riscosse tramite versamento nel ccp vincolato
Col 10 Indicare "C" per i rimborsi da conto fiscale
"G" per le spese di giustizia
"N" per le spese di notifica
Col.12 Indicare "R" per le somme in conto residui

98A0482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1998.

Approvazione della variazione della denominazione sociale e delle modifiche apportate ad alcuni articoli dello statuto della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bolona, via Stalingrado n. 53/2°;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a. in data 3 dicembre 1997, inerente le modifiche statutarie derivanti dalla variazione della denominazione sociale in Quadrifoglio Vita S.p.a. e dalle variazioni apportate agli articoli 13 (riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione) e 18 (bilancio);

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate che comportano il mutamento della denominazione sociale della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 53/2°, in Quadrifoglio Vita S.p.a. nonché le variazioni riguardanti gli articoli 13 (riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione) e 18 (bilancio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A0483

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 gennaio 1998, n. 900026.

Variazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Circolare.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 20 novembre 1997, n. 234363, pubblicata nel supplemento ordinano n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato n. 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che dagli elenchi dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca nazionale del lavoro S.p.a., l'Efibanca S.p.a. e l'Europrogetti e finanza S.p.a. è depennata la società Sud Leasing S.p.a. - Bari, oggi in liquidazione.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A0485

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 2.

Valutazione pensionistica del trattamento economico derivante dall'applicazione dei CCNL, relativi al quadriennio 1994-1997, per i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PREMESSA

L'attuazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e per i due bienni (come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità , ha ben evidenziato la struttura delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta area della dirigenza, mettendone in rilievo alcune caratteristiche determinanti ai fini della individuazione della retribuzione contributiva e pensionabile.
Già con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del 3-6-96 e n.63486 del 17-2-97, si è inteso fornire il quadro normativo delineatosi a seguito dell'estensione dell'art. 12 della legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1° gennaio 1996.
In queste sedi si è più volte ribadito che rientra nell'imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di impiego, restando escluse dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate dal già citato art.12 e dal comma 15 dell'art. 2 della Legge n. 335/95.
L'allargamento della base contributiva implica l'inclusione nella stessa di tutti quei compensi che per la loro aleatorietà o caratteristiche intrinseche fino al 31-12-95 non erano considerati quiescibili, l'unica condizione e che siano emolumenti percepiti in relazione all'attività lavorativa.
Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Si ricorda, infatti, che in applicazione dell'art. 13 del D.L.vo. 503/92 al posto di un'unica quota di pensione calcolata in base all'anzianità complessiva e alla retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di pensione. La prima (A) sarà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata al 31-12-92 ed alla retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio; l'altra (B) in base alla differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio alla cessazione e al 31-12-92 ed alla retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte dopo l'1-1-93.
Per esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n. 335/95) l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art. 2 comma 9 della citata legge di riforma interesserà esclusivamente la quota di pensione prevista dall'art. 13 lettera b) D.L.v.o 503/92 (ossia la quota "B" di pensione, che valuta le anzianità maturate dopo il 1° gennaio 1993), concorrendo alla determinazione della retribuzione media pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96.
Per il calcolo della quota "A" di pensione, la retribuzione contributiva dell'ultimo giorno di servizio andrà individuata secondo i criteri già fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077, art. 27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131.
Più precisamente è la risultante degli emolumenti fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi quale remunerazione dell'attività lavorativa svolta ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro.
Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione puntuale delle voci contrattuali che concorrono a formare la retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessità circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto.

C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art. 28 del C.C.N.L. per il personale appartenente al comparto Regioni - Autonomie Locali, del 6-4-95 pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 211 del 9-9-95 ed integrato dall'accordo 15-2-96, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:

a) trattamento fondamentale;
b) trattamento accessorio.

Il primo è costituito da:
1) stipendio tabellare (art.29);
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
3) indennità integrativa speciale
4) livello economico differenziato

Il secondo è costituito da:
1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a)
2) compensi per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33)
3) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.31, comma 2 lettera d e art.34)
4) indennità speciali previste:
- dall'art.31 comma 2 lettera b;
- dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli artt. 35 e 36;
- dall'art.37.

Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità previste dagli artt.15 e 16 L. 1077/59 e successive integrazioni, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato.

Gli **artt. 29 e 30** disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza.
Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione (aliquota di cassa).

Lavoro straordinario (art. 31)

Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della **seconda quota di pensione** a partire dall'1-1-96.
Infatti per l'erogazione del suddetto emolumento si attinge ad apposito fondo utilizzato per il finanziamento della parte variabile della retribuzione.

Produttività collettiva e miglioramento servizi (art.33)

L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione.
Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della **seconda quota di pensione**.

Premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.34)

Per le stesse considerazioni sopra indicate, detti emolumenti andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della **seconda quota di pensione**.

Indennità di area direttiva (art.35)

E' riservata esclusivamente al personale delle Regioni inquadrato nelle qualifiche 7^ ed 8^ ed è finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilità. Tale indennità, di natura accessoria, revocabile e di importo variabile, inciderà per determinazione della **seconda quota di pensione.**

Indennità per il personale che operi in particolari condizioni (art.36)

Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo costituito per la determinazione della parte variabile della retribuzione e pertanto verranno valutati solo a decorrere dall'1-1-96 per il calcolo della **seconda quota di pensione.**

Le indennità fino ad ora analizzate, ove spettanti, vengono attribuite al personale in servizio a decorrere dall'1-1-96.

Indennità (art.37)

Le indennità indicate nel presente articolo competono dal 1° dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità e sono lorde, mensili, fissi e ricorrenti.
Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e date le loro caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della **prima quota di pensione**.
Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di tempo potenziato, indicata al comma 2, che per espressa previsione contrattuale sarà utile ai fini pensionistici a decorrere dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla **seconda quota di pensione**.
E' da rilevare che la "integrazione tabellare" al personale dell'area di vigilanza che, il comma 1 lettera a) dell'articolo in esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilità.

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del CCNL per il biennio 1996-97, siglato il 16-3-96, si applicano al personale già in servizio presso Regioni-Autonomie locali alla data dell'1-1-96 o assunti successivamente secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del CCNL stipulato il 6-4-95.
Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art.29 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-12-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2.
Il CCNL in esame ha mantenuto la struttura della retribuzione prevista dal precedente, incrementando solo l'importo delle somme corrisposte.

CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art.33 del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali del 10.4.96, pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. n° 101 del 2.5.96, disciplina la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, distinguendone le seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato.
A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 32.977.000 così determinato:

a) stipendio tabellare dell'ex prima qualifica dirigenziale (art 43 del DPR 333/90) — L. 25.211.000
b) incremento annuale derivante dall'applicazione del CCNL ex I qualifica dirigenziale — L. 2.484.000
c) importo di 0,2 indennità di funzione della ex I qualifica dirigenziale (art. 38 del DPR 333/90) — L. 5.042.000
d) elemento distinto della retribuzione — L. 240.000

Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale godeva di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 333/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame; pertanto, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:

- stipendio tabellare nella misura dell'art. 34 comma 3 CCNL (L. 32.977.000);
- maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000, pari alla

differenza tra

- Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; — L. 33.593.000
- importo pari allo 0,1 dell'indennità di funzione (art.38 DPR 333/90) — L. 3.359.000
- Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; — L. 3.072.000
- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella della ex I qualifica funzionale. — L. 811.000

rispetto

Effetti nuovi trattamenti economici

I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

La retribuzione di posizione di cui agli artt.40 e 41 del CCNL, nonché il valore differenziale di posizione di cui all'art. 42, sostituiscono le indennità di funzioni di cui all'art. 38 del DPR 333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio fine servizio, così come già previsto per la citata indennità di funzioni secondo le vigenti disposizioni.

Retribuzione di posizione

Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando:

A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennità di funzione di cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla 13^ mensilità, nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1^ qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la parte di pertinenza della 2^ qualifica dirigenziale;
B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lettera A);
C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente;
D) le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art.45 comma 8 del DPR 333/90 (indennità già riconosciuta quiescibile dalla previgente normativa).

Considerato che la retribuzione di posizione viene conferita utilizzando esclusivamente risorse già destinate al finanziamento di indennità riconosciute pensionabili dalla previgente normativa, in quanto rivestono carattere di fissità e continuità, si deduce che tale emolumento è utile ai fini della determinazione della **prima quota di pensione**.
La retribuzione di posizione viene corrisposta per tredici mensilità da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo di L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e alla graduazione delle funzioni attribuite ai Dirigenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alla responsabilità gestionali interne ed esterne.

Qualora l'indennità di funzione già in godimento alla data del 30-6-95, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della ex 1^ qualifica e dello 0,1 per i Dirigenti della ex 2^ qualifica, risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il Dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13^ mensilità; anche detto valore deve essere considerato utile ai fini della determinazione della **prima quota di pensione**.
Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il valore differenziale di posizione è finanziato dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente, l'amministrazione dovrà utilizzare le risorse destinate alla retribuzione di risultato, che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente.

Retribuzione di risultato

Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando:

A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL;
B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8% del fondo utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione nei punti sopra indicati a), b) e c);
C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quella di cui all'art.69 comma 2 del DPR 268/87 (professionisti legali).

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla **seconda quota di pensione** così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.

I compensi corrisposti ai professionisti legali e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente vengono finanziati attingendo al fondo destinato alla retribuzione di risultato (art. 44 comma 2 del CCNL) e pertanto, rientrano nella determinazione della **seconda quota di pensione.**

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.34 comma 3 del CCNL, stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e 1.12.96 , con le modalità e negli importi stabiliti dall'art.2 del C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione del CCNL viene rideterminata rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i valori indicati nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n. 61 del 14.3.97.

C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

PARTE ECONOMICA 1994-1995

L'art. 40 del CCNL del personale comparto Sanità dell'1-9-95, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 217 del 16-9-95, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:
a) trattamento fondamentale;
b) trattamento accessorio.

Il primo è costituito da:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale.

Il secondo è costituito da:
1) compenso per il lavoro straordinario;
2) compenso per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (art.47);
3) premio per la qualità di prestazioni individuali (art.48);
4) indennità speciali (ove dovute);
5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro);
6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità).

Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato.

Gli **artt.41 e 42** disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza.
Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Lavoro straordinario (art. 43)

Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente.
Tale fondo è finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.
Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della **seconda quota di pensione** a partire dall'1-1-96.

Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44)

Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo, sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale incaricato e possono, pertanto, non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse.
Per esplicita previsione contrattuale (comma 13) tali indennità sono attribuite a decorrere dal 1° dicembre 1995, ma sono valutabili esclusivamente nella **seconda quota di pensione** a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.

Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45)

Le indennità previste dal presente articolo competono dal 1° dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità, e sono lorde, mensili, fisse e ricorrenti.
Date queste caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva anche per la determinazione della **prima quota di pensione**.
Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e precisamente:

- dall'art.56 DPR 270/87 *(Indennità per il personale infermieristico)*
- dall'art.57 DPR 270/87 *(Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti)*, commi 2 e 3 primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 - comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4.
- dall'art.49 DPR 384/90 *(Indennità della professione infermieristica)* commi 1,2 e 4.
- dall'art.50 DPR 384/90 (*Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi*).

Le indennità del presente articolo vengono corrisposte al personale secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal comma 2 del CCNL.

Il successivo comma 3 prevede, a decorrere dall'1-12-95, la possibilità di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l'esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti.
Tale incremento, nella misura prevista dal comma 5, e lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità.
E' pertanto ritenuto quiescibile per la determinazione della **prima quota di pensione.**

Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47)

L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione.
Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della **seconda quota di pensione**.

La qualità della prestazione individuale (art. 48)

Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47.

Livello retributivo VIII bis (art.49)

A seguito del ricompattamento di cui al 1° livello dirigenziale con le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9° livello è stato colmato dal livello VIII-bis.
In tale livello sono inquadrati gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianità nella posizione funzionale.
A detto personale compete (commi 3 e 5 del CCNL) una indennità mensile, lorda per dodici mensilità di L.55.000 a decorrere dall'1° dicembre 1995; tale indennità ha assorbito quella corrisposta al medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c. del DPR 270/87, già ritenuta quiescibile.
Pertanto detto emolumento dovrà essere valutato nella **prima quota di pensione**.
Nel livello VIII-bis sono altresì inquadrati i collaboratori amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di tre anni della posizione funzionale.
Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII-bis è attribuibile (comma 4) una indennità di L. 135.000, fissa, ricorrente e corrisposta per dodici mensilità; può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al 45% della dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza.
Data la natura del compenso, tale indennità è da ricomprendere nella retribuzione contributiva per la determinazione della **prima quota di pensione**.

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del CCNL del 27-6-96, relativi al biennio economico 1996-97, si applicano al personale già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente, secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 1 del CCNL stipulato il giorno 1-9-95.
Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-11-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2.

A decorrere dall'1-1-97, le indennità previste dall'art. 45 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle professionalità) commi 1 e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse e lorde.

A decorrere dall'1-7-97 viene, altresì, incrementato il numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professione e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95.

CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITA'

PARTE ECONOMICA 1994-1995

Ai sensi dell'art.26 del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica unica di **Dirigente**:

a) **per il ruolo professionale**: procuratori legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle qualifiche funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
b) **per il ruolo tecnico**: sociologi, analisti, statistici già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
c) **per il ruolo amministrativo**: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.

Ai sensi degli artt.15 e 18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla qualifica del **Dirigente del ruolo sanitario**:
a) **I livello**: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;
b) **II livello**: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI livello.

L'art. 39 del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto Sanità, concordato il 17-7-96 e pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita,
- retribuzione di posizione;
- specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
- assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

Incrementi contrattuali (art. 40)

Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti incrementi contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in base agli ex-livelli di provenienza.
Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex-livelli dall'art.41 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento, nonché sull'intero importo delle indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90.

Stipendio tabellare (art. 41)

A decorrere dal 1° dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici mensilità della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario è stabilito in L. 32.977.000
Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000.
Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42)

IX LIVELLO

A) Con più di 5 anni di anzianità all'1-12-95
Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L.27.643.000 così determinato:

Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del CCNL)	Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del CCNL)	Incrementi contrattuali nuovi (art. 40 del CCNL)
Conglobamento di n. 65 ore annue di straordinario feriale diurno, alle tariffe di cui al DPR 384/90, incrementato del 6%	Conglobamento di n. 65 ore annue di straordinario feriale diurno, alle tariffe di cui al DPR 384/90, incrementato del 6%	

B) Con meno di 5 anni di anzianità all'1-12-95

Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e determinato in L. 26.091000 che ricomprende:

- stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.41 del DPR 384/90;
- incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL);
- indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella misura del 69,4%, con il relativo incremento;
- rideterminazione delle indennità di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di servizio.

Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene incrementato ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti modalità:

- dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue;
- dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento.

Lo stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90.

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43)

X LIVELLO

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L. 32.977.000, così determinato:

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL)	Incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL)	Incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Importo pari al 55% dell'indennità di direzione dell'art.44 DPR 384/90	Importo pari al 55% dell'indennità professionale e tecnico dell'art.45 DPR 384/90	Importo pari al 42,4% della indennità di cui all'art.45, comma 1 lettera a) DPR. 384/90.

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44)

XI LIVELLO

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dall'1-12-95 è di L. 32.977.000
Poiché i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:

- Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL;
- Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari alla

differenza tra

- Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione;
- Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL;
- Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella già spettante all'XI livello.

rispetto

Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario (art. 45)

Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1° dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 43.941.000 e ricomprende:

- lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL ;
- un importo pari al 47,7% dell'indennità di cui all'art. 45 del DPR 384/90.

Effetti nuovi stipendi (art.49)

I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.53 comma 4 del CCNL), essendo costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, nella quota non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare, mantiene la natura delle predette indennità ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.

Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione (art. 50)

Poiché nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione.

Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51)

Ai Dirigenti, in relazione alle attività svolte, sono conferiti incarichi di:

- direzione di struttura;
- funzioni ispettive e di consulenza;
- funzioni di studio e ricerca;
- funzioni di natura professionale.

Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.. 52)

Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL abbiano optato per il contratto quinquennale rinnovabile previsto dall'art. 15 del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi di direzione di struttura.

La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53)

L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50.
Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
La componente fissa della citata retribuzione, dal 1° dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL.
Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (**prima quota di pensione**)
Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.

Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione.
Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58.
Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione.
Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della **quota "A" di pensione**.

Dal 1° dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo.

Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario (art. 54)

Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse;

b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario (art. 55)

Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale;

b) da un minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella 2 allegata al CCNL ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97.

Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 56)

Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale, assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a).

La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1997. Poiché detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella **prima quota di pensione.**

Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.58)

Le retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, di cui all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono:

- le indennità residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90;
- le indennità di cui all'art. 46 del DPR 384/90 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento);
- una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo di appartenenza.

A partire dall'1-1-97 il Fondo e incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario. Infatti, da tale data l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del II livello ruolo sanitario e abrogato; per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo.

Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 60)

Prevede, a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, indennità servizio notturno, per rischio da radiazione, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria).
Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse.
Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella **seconda quota di pensione** a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.

Retribuzione di risultato (art. 61)

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla **seconda quota di pensione** cosi come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.

Premio per la qualità della prestazione professionale (art. 63)

E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile esclusivamente nella **seconda quota di pensione**, così come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.

Onorari e compensi di natura professionale (art. 64)

Gli onorari, spettanti ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali, sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle somme nel bilancio dell'azienda o ente.
Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano finanziati attingendo al fondo destinato ai premi per la qualità della prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e pertanto, rientrano nella determinazione della **seconda quota di pensione.**

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.

Retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 53, comma 8, del CCNL viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97.

CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

PARTE ECONOMICA 1994-1995

Ai sensi dell'art.18 del D.lgs 502/92 appartengono alla qualifica di **Dirigente di I livello**:

A) per la professione medica e per gli odontoiatri:
gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari già collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello;
B) per la professione veterinaria:
collaboratori e i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello.

Appartengono alla qualifica di **Dirigente di II livello**:

A) per la professione medica ed odontoiatrica:
i Dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI livello;
B) per la professione veterinaria:
i Veterinari Dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI livello.

L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario del comparto sanità, concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seg [illegible] voci:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione;
- specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello, ove attribuito;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
- assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

Incrementi contrattuali (art. 41)

Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I e II livello incrementi contrattuali attribuiti in base agli ex livelli di provenienza e così distinti:
1) dirigenti medici con indennità di tempo pieno e dirigenti veterinari con indennità medico-veterinaria;
2) dirigenti medici già a tempo definito;
3) dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennità medico-veterinaria.

Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari per i vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in

godimento nonché sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto.

Stipendio tabellare (art. 42)

A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità del Dirigente di I livello è stabilito in L. 32.977.000
Dalla stessa data per i Dirigenti di II livello la misura dello stipendio annuo tabellare è di L.43.941.000.
Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.

Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al IX livello (art. 43)

IX LIVELLO

Lo stipendio a decorrere dall'1-12-95, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è così articolato:

-medici già a tempo pieno -veterinari con ind.tà medico-veterinaria Stipendio: 27.643.000	medici già a tempo definito Stipendio: 16.615.000	veterinari che non beneficiano indennità medico-veterinaria con + di 5 anni di anzianità Stipendio: 23.511.000	veterinari che non beneficiano indennità medico-veterinaria con - di 5 anni di anzianità Stipendio: 21.838.000
-Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)	-Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo definito)	-Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)	-Stipendio tabellare ex IX livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)
- Incrementi art. 41 CCNL	- Incrementi art. 41 CCNL	-Incrementi art. 41 CCNL	-Incrementi art. 41 CCNL
-Importo pari al 52,9% indennità tempo pieno art. 110 comma 1 lettere a) e c) DPR 384/90)	-Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera b) DPR 384/90)	-Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera c) DPR 384/90)	-Importo indennità medico specialistica (art. 110 comma 1 lettera c) DPR 384/90)
		-Maggiorazioni art. 117 DPR 384/90	

L'indennità medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art. 117 DPR 384/90 nonché l'indennità di dirigenza medica, non utilizzate per la ricostruzione degli stipendi, confluiranno a decorrere dall'1-12-95 nell'indennità di specificità medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame.

Gli stipendi, come sopra determinati, verranno incrementati alle date dell'1-1-96 e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97 gli stipendi nella misura sotto specificata:
- L. 32.977.000 per Dirigenti medici a tempo pieno e Dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennità medico veterinaria;
- L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito;
- L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con più di 5 anni;
- L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni.

Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al X livello (art. 44)

X LIVELLO

-medici già a tempo pieno -veterinari con ind.tà medico-veterinaria Stipendio: 32.977.000	medici già a tempo definito Stipendio: 20.615.000	veterinari che non beneficiano indennità medico-veterinaria Stipendio: 28.845.000
-Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)	-Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo definito)	-Stipendio tabellare ex X livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)
-Incrementi art. 41 CCNL	- Incrementi art. 41 CCNL	-Incrementi art. 41 CCNL
- Quota IIS eccedente l'ex IX livello	- Quota IIS eccedente l'ex IX livello	- Quota IIS eccedente l'ex IX livello
-Importo pari al 26,1% indennità tempo pieno art. 110 comma 1 lettere a) e c) DPR 384/90)	- Assegno personale non riassorbibile e pensionabile pari a L. 812.000	-Importo pari al 20% delle indennità di cui all'art. 110 comma 1 lettera c) DPR 384/90)

Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al XI livello (art. 45)

XI LIVELLO

-medici già a tempo pieno -veterinari con ind.tà medico-veterinaria Stipendio: 43.941.000	medici già a tempo definito Stipendio: 30.268.000	veterinari che non beneficiano indennità medico-veterinaria Stipendio: 40.036.000
-Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)	-Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo definito)	-Stipendio tabellare ex XI livello (art. 108 DPR 384/90 - tempo pieno)
-Incrementi art. 41 CCNL	- Incrementi art. 41 CCNL	-Incrementi art. 41 CCNL
-Importo pari al 32,6% indennità tempo pieno art. 110 comma 1 lettere a) e c) DPR 384/90)	- Intero importo indennità medico specialistica (art. 110 lettera b) terza alinea DPR 384/90)	- Intero importo indennità medico specialistica (art. 110 lettera b) terza alinea DPR 384/90)

Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità (art. 47)

Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano di essere corrisposti con effetto dal 31-12-96.
Da tale data il valore per classi e scatti maturati sulle voci indicate dall'art. 92 comma 6 DPR 270/87 (stipendio, indennità medico specialistica, indennità di tempo pieno), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati al 31-12-96, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennità di premio di servizio nonché della 13^ mensilità.

Effetti nuovi stipendi (art. 50)

I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del presente contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, l'indennità di specificità medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL), essendo costituite dalle quote residue delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per la ricostruzione dello stipendio tabellare, nonché dagli artt. 114 e 116 del DPR 384/90, mantengono la natura delle predette indennità e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.

Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51)

Poiché nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione.

Indennità di specificità medica (art. 54)

Tale indennità è attribuita al personale medico data la peculiarità della sua funzione che costituisce non solo il perno dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa.
L'indennità di specificità medica, fissa, ricorrente e per 13^ mensilità, e corrisposta nei seguenti valori:

- L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello;
- L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello.

Detto emolumento verrà utilizzato per la determinazione della **prima quota di pensione**.

La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 55)

L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente di I e II livello dell'area medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51.
Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
La componente fissa della citata retribuzione, spettante dal 1° dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli artt. 110, comma 1, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e 6 (per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117 del DPR 384/90, per le parti residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente CCNL.
Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (**prima quota di pensione**)
Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.

Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione.
Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60.
Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione.
Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della **quota "A" di pensione**.

Dal 1° dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo.

Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 56)

Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse;

b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 del CCNL e relativa tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello (art. 57)

Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi non comportanti direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:

a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale;

b) da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base.

In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza.

Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 58)

Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a).

La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1° gennaio 1997. Poiché detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella **prima quota di pensione.**

Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i Dirigenti I e II Livello nonché dello specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello (art.60)

L'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono:

- le indennità residue previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90;
- le indennità di cui all'art. 53 e 54 del DPR 270/87 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento, Dirigenza medica);
- le indennità degli artt. 114 e 116 del DPR 384/90 (indennità differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo);
- una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica di appartenenza.

A partire dall'1-1-97 il Fondo e incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici e veterinari di II livello. Conseguentemente viene proporzionalmente ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio e, quindi, il ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi Dirigenti.

Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 62)

Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, straordinario, indennità servizio notturno e festivo, per rischio da radiazione, compensi per attività didattica, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare).
Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse.
Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella **seconda quota di pensione** a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.

Retribuzione di risultato (art. 63)

La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiché tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96, in

applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla **seconda quota di pensione** così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.

Premio per la qualità della prestazione individuale (art. 66)

E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e , pertanto, è valutabile esclusivamente nella **seconda quota di pensione**, così come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
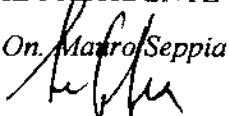
I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.

Indennità di specificità medica e retribuzione di posizione

La indennità di specificità medica spettante ai medici e veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata negli importi e con le modalità indicate nell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del contratto per la parte relativa al biennio economico 1996-1997, alle date dell'1-1-97 e 31-12-97.

La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 55, comma 7, del CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame.

IL PRESIDENTE
On. Mauro Seppia

ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZZAZIONE IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI : REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITA'

	Retribuzione contributiva	Retribuzione pensionabile			
		Enti locali		UU.SS.LL.	
		a	b	a	b
Stipendio tabellare	*	*		*	
Incrementi contrattuali	*	*		*	
Retribuzione individuale di anzianità (RIA)	*	*		*	
Indennità integrativa speciale	*	*		*	
Compenso per lavoro straordinario	*		*		*
Compenso produttività collettiva e miglioramento servizi	*		*		*
Premio per la qualità di prestazioni individuali	*		*		*
Indennità:					
• per particolari condizioni di lavoro	*		*		*
• art.45 CCNL Sanità: qualif.person.valorizz.responsab.	*			*	
• indennità mensile VIII bis CCNL Sanità	*			*	
• art.35 CCNL Regioni Aut. Locali : indennità area direttiva	*		*		
• art.37 CCNL Regioni Aut. Locali:					
• commi 1-3-4-5	*	*			
• comma 2	*		*		

AREA DIRIGENZIALE

	Retribuzione contributiva	**Retribuzione pensionabile**			
		Enti locali		UU.SS.LL.	
		a	**b**	**a**	**b**
Stipendio tabellare	*	*		*	
Incrementi contrattuali	*	*		*	
Indennità integrativa speciale	*	*		*	
Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita	*	*		*	
A) Amministrativa:					
• retribuzione di posizione :	*	*			
quota fissa	*			*	
quota variabile	*			*	
• valore differenziale di posizione	*	*			
• retribuzione di risultato	*		*		*
• compensi per i professionisti	*		*		*
• specifico trattamento economico (ove attribuito)	*			*	
• art.60 CCNL Sanità : Particolari condizioni di lavoro	*				*
• premio per la qualità prestazioni individuali	*				*
B) Medica:					
• indennità di specificità medica	*			*	
• retribuzione di posizione:					
quota fissa	*			*	
quota variabile	*			*	
• specifico trattamento economico	*			*	
• retribuzione di risultato	*				*
• premi per la qualità della prestazione individuale	*				*

98A0484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 gennaio 1998

Dollaro USA	1781,55
ECU	1944,21
Marco tedesco	986,57
Franco francese	294,42
Lira sterlina	2917,82
Fiorino olandese	875,28
Franco belga	47,814
Peseta spagnola	11,630
Corona danese	258,97
Lira irlandese	2471,19
Dracma greca	6,222
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1221,08
Yen giapponese	14,179
Franco svizzero	1216,91
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	237,83
Corona svedese	222,21
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1203,08

98A0583

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto presidenziale 11 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale in data 31 dicembre 1997, n. 49/varie, è stata concessa al comune di Palagano la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

«Il comune di Palagano, culla della Resistenza armata modenese, teatro di ininterrotte azioni di guerriglia, che provocarono gravi perdite ai nazifascisti, nonché vittima di feroci stragi nazifasciste, in particolare quella che generò il massacro di oltre un centinaio di civili, fra cui donne e bambini, ha fornito un fulgido esempio di eroismo e di amore per la librtà». — Palagano, 9 settembre 1943-22 aprile 1945.

Con decreto presidenziale 11 dicembre 1997, registrato alla Ragioneria centrale in data 31 dicembre 1997, n. 48/varie, è stata concessa al comune di Langhirano (Parma) la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

«Per oltre diciannové mesi, il comune di Langhirano ebbe a subire distruzioni, rappresaglie e deportazioni continue da parte dell'occupatore tedesco, assicurando un largo concorso dei suoi cittadini alle formazioni partigiane e fornendo un luminoso esempio di sacrificio per la riconquista della libertà». — Langhirano 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

98A0486

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, ed afferenti il programma nazionale di ricerca per la chimica.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. prot. 1085 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1996) ed afferenti il programma nazionale di ricerca per la chimica terza fase, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati scelti i seguenti soggetti:

Tema 2 «Tecnologie di separazione-purificazione di prodotti chimici e prevenzione dalla contaminazione» Novatec consorzio ricerche nuove tecnologie - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.302 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 5.672 milioni per le attività di ricerca e 630 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 3 «Sintesi e sviluppo applicativo di nuovi principi attivi per fitofarmaci» Isagro ricerca S.r.l. - Milano o Novara.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.553,5 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 6.806 milioni per le attività di ricerca e 747,5 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di. ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 4 «Ausiliari e prodotti speciali» Sir industriale S.p.a. - Macherio (Milano).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.882 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 5.294 milioni per le attività di ricerca e 588 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di. ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 5 «Nuove vie di sintesi e biosintesi asimmetriche» Tecnofarmaci S.C.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.361 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 3.025 milioni per le attività di ricerca e 336 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 6 «Vernici a base acquosa e loro componenti» Consorzio ricerche vernici e componenti CO.RI.VE.CO. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.444 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 12.100 milioni per le attività di ricerca e 1.344 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 7 «Nuovi materiali polimerici ottenuti da reazioni chimiche condotte in macchine di trasformazione» Sinco engineering S.p.a. - Tortona (Alessandria).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.023 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 11.721 milioni per le attività di ricerca e 1.302 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 8 «Sviluppo di nuovi materiali polimerici di condensazione per imballaggi flessibili plurifunzionali ecocompatibili ed articoli tecnici» SNIA ricerche S.C.p.a. Pisticci Scalo (Matera).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.823 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 7.941 milioni per le attività di ricerca e 882 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 9 «Prodotti chimici ultrapuri per tecnologie avanzate» Consorzio OPTEL InP - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 2.100 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 1.890 milioni per le attività di ricerca e 210 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 10 «Metrologia chimica e qualità delle misure» Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 420 milioni di lire (al netto di IVA) per le attività di ricerca.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A0488

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione, pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996, ed afferenti il programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie avanzate.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. prot. 1084 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 30 ottobre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 novembre 1996) ed afferenti il programma nazionale di ricerca sulle biotecnologie avanzate seconda fase, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati scelti i seguenti soggetti:

Tema 1 «Epitopi artificiali e reagenti analitici e di processo per immunodiagnosi» Sigma Tau S.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 9.243 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 8.319 milioni per le attività di ricerca e 924 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 2 «Citochine e Chemiochine» Tecnofarmaci S.C.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.604 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 11.344 milioni per le attività di ricerca e 1.260 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 3 «Tecnologie collegate a oligonucleotidi sintetici» Tecnogen S.C.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.882 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 5.294 milioni per le attività di ricerca e 288 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 4 «Tecnologie di rDNA in agricoltura» Consorzio agrital ricerche - Maccarese (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.561,94 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 6.805,94 milioni per le attività di ricerca e 756 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 5 «Vaccini virali e batterici mediante tecnologie rDNA» Chiron S.p.a. - Siena.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.041 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 4.537 milioni per le attività di ricerca e 504 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 6 «Biocatalisi» Tecnofarmaci S.C.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.562 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 6.806 milioni per le attività di ricerca e 756 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 8 «Ingegneria dei processi biologici» Tecnogen S.C.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.041 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 4.537 milioni per le attività di ricerca e 504 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 9 «Strumentazione per le biotecnologie avanzate» Consorzio Polo nazionale bioelettronica P.S.T. Elba - Marciana (Livorno).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.361 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 3.025 milioni per le attività di ricerca e 336 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 10 «Sviluppo di cellule ingegnerizzate per lo screening di farmaci» Biopolo S.C.r.l. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 1.512 milioni di lire (al netto di IVA), di cui 1.361 milioni per le attività di ricerca e 151 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A0489

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, n. prot. 1083 sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione:

Riferimento 2513. Progetto: «Impianto prototipale di maricoltura off-shore».

Soggetto proponente: regione Liguria - Genova

Soggetto esecutore: Polo tecnologico marino marittimo S.C.r.l. - Genova.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 7.086 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 2172. Progetto: «Applicazioni di accumuli magnetici superconduttivi per il miglioramento della qualità del servizio su reti a media tensione».

Soggetto proponente: Enel S.p.a. - Roma.

Soggetto esecutore: Enel S.p.a. - Roma.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 15.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in quarantadue mesi.

Riferimento 2363. Progetto: «Nocciole ad alta conservabilità».

Soggetto proponente: regione Campania - Napoli.

Soggetto esecutore: Tecnogen S.C.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 8.800 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in sessanta mesi.

Riferimento 2449. Progetto: «Imaging mammografico integrato».

Soggetto proponente: INFN Istituto nazionale di fisica nucleare - Roma.

Soggetto esecutore: Laben S.p.a. - Vimodrone (Milano).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 8.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 3399. Progetto: «Tecnologie per la produzione di tessuti umani da utilizzare nella pratica clinica».

Soggetto proponente: regione Veneto - Venezia.

Soggetto esecutore: consorzio di ricerca Tissue-Tech - Abano Terme (Padova).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 7.400 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 4076. Progetto: «Caratterizzazione e produzione di molecole di interesse diagnostico e terapeutico per via sintetica e ricombinante».

Soggetto proponente: regione Liguria - Genova.

Soggetto esecutore: consorzio MTA Biotech - Genova.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 4.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 2452. Progetto: «Tecnologie del InP HEMPT per apparati ad alta frequenza».

Soggetto proponente: Consiglio nazionale delle ricerche - Roma.

Soggetto esecutore: consorzio Optel InP - Brindisi.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 13.175 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 3645. Progetto: «Applicazione della fotocatalisi al disinquinamento ambientale, in particolare al trattamento delle acque industriali».

Soggetto proponente: provincia di Ravenna - Ravenna.

Soggetto esecutore: Tecnoparco Valbasento S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 6.795 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 2627. Progetto: «Microsistemi».

Soggetto proponente: provincia di Torino - Torino.

Soggetto esecutore: R.T.M. S.p.a. - Vico Canavese (Torino).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 8.800 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 4075. Progetto: «Stazione di lavoro automatica basata su matrici di sensori microelettronici per test in vitro alternativi alla sperimentazione nell'animale in campo biomedico, tossicologico, ambientale».

Soggetto proponente: regione Liguria - Genova.

Soggetto esecutore: Istituto Trentino di Cultura - Trento.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.500 milioni di lire.

Tempo: la durata massina delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 2544. Progetto: «Flavescenza dorata: indagine conoscitiva sulla malattia, messa a punto di metodologie diagnostiche e produzione di materiale di propagazione "sano" nel Veneto».

Soggetto proponente: ESAV - Ente sviluppo agricolo veneto - Padova.

Soggetto esecutore: ESAV - Ente sviluppo agricolo veneto - Padova.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 830 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in trentasei mesi.

Riferimento 2566. Progetto: «Tecnologie innovative e nuove metodiche analitiche per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti alimentari a base di carne avicola».

Soggetto proponente: provincia di Forlì - Cesena.

Soggetto esecutore: CON.AV. - Consorzio avicunicolo - Forlì.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 987 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca è fissata in ventiquattro mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

98A0490

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Preavviso per il Phare Partnership Programme 1997 - Programma di cofinanziamento per progetti di partenariato con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. (Comunicato del 23 gennaio 1998 - Prot. n. 500993).

Si riporta, in allegato, la traduzione del preavviso del lancio del programma di partenariato (finanziato nel 1997), inviato dalla Commissione (D.G. 1A) alle autorità designate degli Stati membri dell'Unione, che per l'Italia sono il Ministero degli affari esteri - Direttore generale affari economici - Ufficio coordinamento Peco e il Ministero del commercio con l'estero - Direttore generale promozione, scambi e internazionalizzazione imprese - Divisione VI.

Il programma, riservato agli organismi senza scopo di lucro, è un'iniziativa volta al cofinanziamento di progetti di partenariato con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Le risorse finanziarie comunitarie a disposizione ammontano complessivamente a 10 milioni di Ecu.

Per ulteriori informazioni gli operatori interessati possono rivolgersi a questo Ministero, dove è attivo un servizio di segreteria tecnica dal lunedì al venerdì (ore 10-12) ai seguenti numeri: tel. 06/5993-2552 - fax 06/59647546.

ALLEGATO *A*

Traduzione del testo di preavviso del lancio del Programma di partenariato Phare predisposto dalla Commissione europea

A metà febbraio 1998, la Commissione europea (D.G. 1A) lancerà un invito a presentare proposte per i programmi LIEN (Phare e Tacis) e per il Programma di partenariato Phare.

PROGRAMMA DI PARTENARIATO PHARE

Il Programma di partenariato Phare fornirà cofinanziamenti per progetti di sviluppo locale dei Paesi dell'Europa centrale e orientale promossi da organizzazioni senza scopo di lucro che intendano istituire partenariati sostenibili, tesi allo scambio di competenze, know-how e esperienze.

Per il Programma di partenariato Phare 1997, i progetti possono essere presentati per quattro settori di attività: (1) sviluppo locale, (2) sviluppo aziendale ed imprenditoriale, (3) sviluppo delle risorse umane, (4) sviluppo socio-economico.

Possono accedere al finanziamento organizzazioni senza scopo di lucro private o pubbliche a carattere decentrato, che contribuiscono al processo di sviluppo economico e socio-economico locale.

I partenariati devono coinvolgere organizzazioni aventi sede nei Paesi previsti dal programma Phare dell'Unione europea [1] e possono includere organizzazioni aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea.

I cofinanziamenti del valore complessivo tra 15.000 e 200.00 Ecu, che rappresentano al massimo il 70% del bilancio totale del progetto per i partenariati Phare-UE, o al massimo l'80% del bilancio totale del progetto per partenariati Phare-Phare, verranno concessi per soggetti di una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi.

Presentazione delle proposte di progetto.

A metà febbraio 1998, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (serie C) e sul sito Internet della DG 1A (ser-

[1] PECO: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Repubblica di Macedonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

ver EUROPA) un invito a presentare proposte sia per il programma LIEN, in ambito Phare e Tacis, sia per il Programma di Partenariato Phare 1997.

Per il Programma di partenariato Phare i termini fissati per la presentazione delle proposte di soggetto sono:

prima fase: venerdì, 29 maggio 1998, entro le ore 13;

seconda fase: venerdì, 30 ottobre 1998, entro le ore 13.

Le linee guida dettagliate del programma e i moduli di domanda saranno disponibili sul sito Internet della DG1A (server EUROPA), presso le delegazioni della Commissione europea nei paesi beneficiari del programma Phare e per invio postale. Se desiderate essere inseriti nella mailing list, vi preghiamo di inoltrare la vostra richiesta al seguente indirizzo:

LIEN e PARTNERSHIP

Financial and Administrative Office - IBF

Rue Montoyer, 63

B - 100 Bruxelles

Fax: +32/2/237 07 04 (fino al 24 gennaio 1998) 237 09 55 (dopo il 24 gennaio 1998)

e-mail: 101742.2143@compuserve.com

98A0508

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Nuove autorizzazioni

Decreto A.I.C. n. 470/97 del 27 ottobre 1997

Specialità medicinale: CITRAN nella forma e confezione: 10 fiale 1 g 5 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmarecord S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730 - codice fiscale n. 01313330597.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 1 g 5 ml;

A.I.C.: n. 033783010 (in base 10), 106Z72 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: acido L-ascorbico (vitamina C) g 1;

eccipienti: metile p-idrossibenzoato, tiourea, metabisolfito sodico, acqua distillata per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a 5 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare). Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 471/79 del 27 ottobre 1997

Specialità medicinale: XILEN nella forma e confezione: soluzione gengivale 2% flacone 10.

Titolare A.I.C.: Pharmarecord S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730 - codice fiscale n. 01313330597.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione gengivale flacone 10 ml.

A.I.C.: n. 033784012 (in base 10), 10706D (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: cloroxilenolo g 2; dibucaina cloridrato g 2;

eccipienti: mentolo, bergamotto, saccarina, glicerina, alcool etilico, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale delle stomatiti, delle gengiviti e di tutte le infiammazioni della bocca, delle gengive e della gola.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 469/97 del 27 ottobre 1997

Specialità medicinale: ELYZOL nella forma e confezione: 2 applicatori monouso da 0,3 g di gel dentale 25% + 2 aghi monouso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pharmarecord S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730 - codice fiscale n. 01313330597.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Dumex-Alpharma A/S, nello stabilimento sito in DK-2300 Copenhagen S (Danimarca), 11 Dalslandsgade.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 applicatori monouso da 0,3 g di gel dentale 25% + 2 aghi;

A.I.C.: n. 029015031 (in base 10), 0VPGZR (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: metronidazolo benzoato mg 402 (corrispondente a metronidazolo mg 250);

eccipienti: gliceril mono-oleato, olio di sesamo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: parodontite dell'adulto. Indicato nel trattamento delle forme ricorrenti dopo trattamento convenzionale iniziale. «Elyzol» può essere utilizzato anche nei casi nei quali non si può effettuare un'ablazione del tartaro con metodi convenzionali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dallo specialista odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 468/97 del 27 ottobre 1997

Specialità medicinale: PERNYZOL nella forma e confezione: 2 applicatori monouso da 0,3 g di gel dentale 25% + 2 aghi monouso (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Dumex-Alpharma A/S, nello stabilimento sito in DK-2300 Copenhagen S (Danimarca), 11 Dalslandsgade.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 applicatori monouso da 0,3 g di gel dentale 25% + 2 aghi;

A.I.C.: n. 029013036 (in base 10), 0VPF1D (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: metronidazolo benzoato mg 402 (corrispondente a metronidazolo mg 250);

eccipienti: gliceril mono-oleato, olio di sesamo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: parodontite dell'adulto. Indicato nel trattamento delle forme ricorrenti dopo trattamento convenzionale iniziale. «Pernyzol» può essere utilizzato anche nei casi nei quali non si può effettuare un'ablazione del tartaro con metodi convenzionali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dallo specialista odontoiatra. Vietata la vendita al pubblico (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 544/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale: NEBICINA nella forma e confezione: 1 siringa preriempita 100mg/2ml e 1 siringa preriempita 150mg/2ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733 - codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata può essere effettuata sia dalla Società Rovi S.A., nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), Julian Camarillo 35, sia dalla Società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano in viale F. Testi n. 330.

Il confezionamento è effettuato dalla Società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Milano in viale F. Testi n. 330.

I controlli sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita 100 mg/2 ml;

A.I.C.: n. 023189069 (in base 10), 0Q3PLF (in base 32);

classe: «a con applicazione della nota 55» - Prezzo L. 9.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 siringa preriempita 150 mg/2 ml;

A.I.C.: n. 023189071 (in base 10), 0Q3PLH (in base 32);

classe: «a con applicazione della nota 55» - Prezzo L. 14.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Composizione:

ogni siringa preriempita da 100 mg/2ml contiene:

principio attivo: tobramicina solfato equivalente a tobramicina mg 100;

eccipienti: fenolo, sodio metabisolfito, di sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni siringa preriempita da 150 mg/2ml contiene:

principio attivo: tobramicina solfato equivalente a tobramicina mg 150;

eccipienti: fenolo, sodio metabisolfito, di sodio edetato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni batteriche gravi, quali setticemie, infezioni dell'apparato respiratorio inferiore, infezioni gravi del sistema nervoso centrale (meningite), infezioni intraddominali (inclusa la peritonite), infezioni delle ossa, della pelle e degli annessi cutanei, infezioni del tratto urinario complicate o ricorrenti, tutte sostenute da microrganismi sensibili.

La Nebicina è considerata inoltre farmaco di seconda scelta nelle infezioni sostenute da E. coli e da Stafilococco.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A0535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elenco degli enti radiati dall'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi nell'anno 1997

Il comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ha deliberato la cancellazione dei seguenti enti:

Denominazione sociale	Sede	Associazione nazionale di adesione	Numero di iscrizione all'albo
Jolly - S.c.e.r.l.	Via Cairoli n. 4, Novara - Delibera 7 maggio 1997	Non ad.	01/003/106/830
San Pietro - S.c.e.r.l.	Via Cairoli n. 4, Novara - Delibera 7 maggio 1997	Non ad.	01/003/106/962
Cervino - S.c.e.r.l.	Via Bertolotti n. 2, Torino - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	01/001/272/800
Arcadia - S.c.r.l.	P.zza Ferraris n. 20, Cigliano (Vicenza) - Delibera 7 maggio 1997	Non ad.	01/002/042/072
L'Aurora - S.c.r.l.	Via D. Alighieri n. 26, Santhia (Vicenza) - Delibera 7 maggio 1997	Non ad.	01/002/133/1073
Coop. Ed. Nora - S.r.l.	Via Pignolo n. 27, Bergamo - Delibera 22 ottobre 1997	Non ad.	03/016/024/423
Coop. Ed. San Genesio - S.c.r.l.	Via Fabricone Olgiate Molgora (Lecco) - Delibera 30 luglio 1997	C.C.I.	03/097/058/1516
Il Deltaplano - S.c.r.l.	Piazza del Popolo n. 39, Casalpusterlengo (Lodi) - Delibera 15 settembre 1997	Non ad.	03/098/010/1630
Coop. Melina - r.l.	P.le Bacone n. 10, Milano - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	03/015/146/1046
Coop. Edif. Colombo Severino - S.c.r.l.	Via D. Costante Mattavelli n. 1, Carate Brianza (Milano) - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	03/015/048/1260
Coop. Ed. Cerro Uno - S.r.l.	Via Cavour n. 6, Cerro Maggiore (Milano) - Delibera 30 luglio 1997	Non ad.	03/015/072/71
Coop. Ed. Gallaratese - S.r.l.	Via Mazzini n. 18, Busto Arsizio (Varese) - Delibera 15 settembre 1997	Non ad.	03/012/026/231
Coop. Tecnocasa - r.l.	Via Martiri Giuliani e Dalmati n. 16, Padova - Delibera 15 settembre 1997	C.C.I.	05/027/042/890
Coop. Ed. Nerelle fra lavoratori - S.c.r.l.	Via Miranese n. 170, Mestre (Venezia) - Delibera 7 maggio 1997	C.C.I.	05/027/042/1214
Coop. Ed. Smeraldo - S.r.l.	Via Piave n. 64, Mestre (Venezia) - Delibera 15 settembre 1997	C.C.I.	05/027/042/341
Coop. Ed. S. Stefano - S.c.r.l.	Via Piave n. 64, Mestre (Venezia) - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	05/027/042/345
Sc. Villaggio personale società veneta ferrovie - r.l.	Via del Vaso n. 25, Dolo (Venezia) - Delibera 7 maggio 1997	C.C.I.	05/027/012/356
Sc. Ed. Focolare - r.l.	Via Moglianese n. 38, Gardigiano di Scorzè (Venezia) - Delibera 7 maggio 1997	C.C.I.	05/027/037/1385
La Feliciana 73 - S.c.e.r.l.	Via M. Faliero n. 51, Verona - Delibera 15 settembre 1997	Non ad.	05/023/091/1824
Le Coste - S.c.r.l.	Via Btg. Apolloni n. 10, Schio (Vicenza) - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	05/024/100/66
Aurora Settanta - *r.l.*	Via E. Ritrovato n. 2, Chiavari (Genova) - Delibera 30 luglio 1997	Non ad.	07/010/015/1778
Coop. Ceriale 2000	Via Baviera n. 1/4, Ceriale (Savona) - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	07/009/024/533
Coop. Ed. Borgo Blu - S.c.r.l.	Via C. di Marzabotto n. 40, Rimini - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	08/099/014/2035
Coop.va Comprensoriale Appennino Seconda	Corso Tintori n. 8, Firenze - Delibera 19 marzo 1997	Lega	09/048/017/1028
C.O.N.S.E.F. S.c.r.l. *Cons. Ed. Fiorentino*	Via della Mattonaia n. 48, Firenze - Delibera 19 marzo 1997	Lega	09/048/017/2475
Cooper. Firenze - S.c.r.l.	Via dei Querci n. 4, Firenze - Delibera 19 marzo 1997	Lega	09/048/017/1867
Coop. Edif. Ugnano Mantignano - S.c.r.l.	Via dei Querci n. 4, Firenze - Delibera 19 marzo 1997	Lega	09/048/017/992
Cooper. Scandicci - S.c.e.r.l.	Via Masaccio n. 42/A, Scandicci (Firenze) - Delibera 19 marzo 1997	Lega	09/048/041/2106
Cooper. Campiglio Marittima - r.l.	Viale 8 marzo 89/c, Campiglia Marittima (Livorno) - Delibera 30 luglio 1997	Lega	09/049/002/2421
Coop. Novacasa - S.c.e.r.l.	Via Cestellini n. 58, Ponte San Giovanni (Perugia) - Delibera 26 novembre 1997	C.C.I.	10/054/039/2447
Coop. Edil. Edilfin XXI - S.r.l.	Via Adriano Fiori n. 32, (Roma) - Delibera 19 marzo 1997	UNCI	12/058/091/969

Denominazione sociale	Sede	Associazione nazionale di adesione	Numero di iscrizione all'albo
Midicoop Aurelia Sesta - S.c.e.r.l.	Viale Europa n. 100, Roma - Delibera 19 marzo 1997	UNCI	12/058/091/121
Midicoop Laurentino	Via G. Giovannoni n. 79, Roma - Delibera 19 marzo 1997	UNCI	12/058/091/481
Sc. Oggi Casa I - r.l.	Via L'Aquila n. 23/M, Roma - Delibera 11 giugno 1997	Lega	12/058/091/2085
Guarcino 2000 - S.c.r.l.	Via Monastero n. 20, Guarcino (Frosinone) - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	12/060/042/2841
Coop. Ed. Marzo - S.c.r.l.	Via Mascagni, 9, Viterbo - Delibera 15 settembre 1997	C.C.I.	12/056/059/180
Achille Grandi	Via C. Battisti n. 8, Chieti - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	13/069/022/131
Ortona Cinque	Via C. Battisti n. 8, Chieti - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	13/069/022/128
La Zagara 2 - S.c.r.l.	Via Olbia n. 14, Pomigliano D'Arco (Napoli) - Delibera 11 giugno 1997	UNCI	15/063/057/3086
Arco 2000 - S.c.e.r.l.	Via P. Raimondo Sorrentino n. 15, Sant'Anastasia (Napoli) - Delibera 15 settembre 1997	UNCI	15/063/072/3087
Orchidea Bianca - S.c.r.l.	Via XX Settembre n. 48, Giovinazzo (Bari) - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	16/072/022/681
Pignerol - S.c.e.r.l.	Via Catino n. 11, pal. D/6, S. Spirito (Bari) - Delibera 30 luglio 1997	Non ad.	16/072/006/917
Coop. Ed. Villaggio 83 - S.c.r.l.	Via Addone n. 2, Potenza - Delibera 22 ottobre 1997	Non ad.	17/076/063/185
Mimosa S.c.r.l. - S.c.r.l.	Via Vicolo Laura s.c., Montedoro (Caltanissetta) - Delibera 11 giugno 1997	Non ad.	19/085/011/1621
Coop. Ed. Le Palme - S.r.l.	Via C. Beccaria n. 57, Catania - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	19/087/015/1163
C.E.P. Coop. Ed. Piedimonte - S.r.l.	Via Bellini n. 57, Piedimonte Etneo (Catania) - Delibera 19 marzo 1997	Non ad.	19/087/035/2673
Complesso Futura - S.c.r.l.	Via Colapesce n. 13, Messina - Delibera 19 marzo 1997	Lega	19/083/048/2570
Nuovo Orizzonte - S.c.r.l.	Via P. Castelli ang. via Scite, Messina - Delibera 19 marzo 1997	Lega	19/983/048/2558
Il Pino 92 - S.c.r.l.	Via Simeto n. 4, Siracusa - Delibera 19 marzo 1997	C.C.I.	19/089/017/1149

97A0536

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale tra cooperative di produzione e lavoro «Lavoro, Patria e Famiglia», in Caserta.

Con decreto interministeriale del 1° dicembre 1997 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale viene approvata la modificazione dell'art. 1 dello statuto del Consorzio nazionale tra cooperative di produzione e lavoro «Lavoro, patria e famiglia», con sede in Caserta, approvato su decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1964.

98A0487

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 23814 del 26 novembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Segraf, con sede in Milano e unità di Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Con decreto ministeriale n. 23855 del 5 dicembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. La Provincia di Como S.p.a. Editoriale, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 15 giugno 1997 al 31 dicembre 1997.

98A0492

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23904 del 12 dicembre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 maggio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cagliari. — Imprese impegnate nella realizzazione del Centro di servizio del Ministero delle finanze di Cagliari.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 31 maggio 1996 al 30 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23905 del 12 dicembre 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 maggio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Salerno. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione Circumvallazione Salerno III stralcio Svincolo di Fratte con eliminazione pericoloso incrocio a raso.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1997 al 14 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1998 al 14 agosto 1998 (limite massimo).

98A0493

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23864 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 23 agosto 1996 al 22 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23865 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unità, su un organico complessivo di n. 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23866 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA/PRO, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unità, di cui 3 lavoratori part-time da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA/PRO, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23867 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasteco Milano, con sede in Milano e unità di Senago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unità, su un organico complessivo di n. 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasteco Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23868 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chiarelli Valter e Aurelio, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unità, su un organico complessivo di n. 14 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chiarelli Valter e Aurelio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23869 del 5 dicembre 1997, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,24 ore medie settimanali per 124 unità, su 136 in organico, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996.

Con decreto ministeriale n. 23870 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 294 unità, su un organico complessivo di n. 422 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsto dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23871 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23872 del 5 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., con sede in Empoli (Firenze) e unità di Empoli (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore massime settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23897 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali di cui da un minimo di 24 ore lavorate (3 giorni su 5) ad un massimo di 32 ore lavorate (4 giorni su 5) nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 74 unità, su un organico complessivo di n. 254 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23898 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria di Galliate, con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria di Galliate, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23899 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1997 al 27 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 168 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23900 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. NOV.EL, con sede in Milano e unità di Pero (Milano) e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 28 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23633.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. NOV.EL, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23901 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Messina e Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 169 unità, su un organico complessivo di 279 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23902 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.B., con sede in Catania e unità di Catania, via Galermo n. 156, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23903 del 12 dicembre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, di cui 2 part-time da 24 a 17,20 ore medie settimanali e 2 part-time da 20 a 14,40 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 2389 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23919 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 1° novembre 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22838 del 30 maggio 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C., con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9,

comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Con decreto ministeriale n. 23920 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 marzo 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 21944 del 9 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno (zona industriale Marino del Tronto).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Con decreto ministeriale n. 23921 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 7 novembre 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22908 del 12 giugno 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Con decreto ministeriale n. 23922 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22470 del 21 marzo 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unità di Potenza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto minsiteriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Con decreto ministeriale n. 23923 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 1° maggio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Napoli.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

Con decreto ministeriale n. 23924 del 19 dicembre 1997, è autorizzato, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 1° maggio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, già concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Roma e San Vittore nel Lazio (Frosinone).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera *d)*, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1° aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.

98A0495

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23815 del 26 novembre 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 13 dipendenti per il periodo dal 14 settembre 1997 al 13 dicembre 1997, di cui 3 lavoratori limitatamente al 19 novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto dal 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 15 dipendenti per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 luglio 1997, come da protocollo dello stesso;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. in liquidazione ora Nuova Mecfond con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti per il periodo dal 16 maggio 1997 al 30 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 maggio 1997, come da protocollo dello stesso;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipem con sede in Assoro (Enna) e unità di Milocca di Dittaino (Enna), per un massimo di 141 dipendenti per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 26 settembre 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23816 del 27 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di cui all'art. 2, art. 3-*bis*, legge n. 135/1997;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 7 febbraio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 7 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, per il periodo dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1997 con decorrenza 7 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23817 del 27 novembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1996 al 19 novembre 1997, della ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di cui all'art. 2, art. 3-*bis*, legge n. 135/1997;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza di Carrara (Massa Carrara) per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23818 del 27 novembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Cosenza e unità di Cosenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SAI.GE.SE, con sede in Cosenza è unità di Cosenza, per il periodo dal il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997, compresi i lavoratori in C.F.L.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 23329.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23819 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. A.L.V.A., sede in Fossano (Cuneo) e unità in Incubatoio di Sangano (Cuneo) per un massimo di 14 dipendenti, e unità di Macello di Cambiano (Cuneo), per un massimo di 73 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23820 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Armando Torri, con sede in Milano e unità in Acqui Terme (Alessandria), per un massimo di 7 dipendenti; Asti, per un massimo di 1 dipendente; Milano, per un massimo di 14 dipendenti; Torino, per un massimo di 6 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1997 al 15 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23821 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 9 dipendenti; Roma, per un massimo di 8 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, n. 21895.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23822 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Partenavia Costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unità in Napoli, per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 novembre 1997 al 28 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23823 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cable, con sede in Torino e stabilimento e ufficio di Cascine Vica Rivoli (Torino), per un massimo di 63 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 30 ottobre 1997 al 29 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23824 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unità in Piedimonte Matese (Avellino), per un massimo di 202 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta dei cui sopra è prorogata dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23825 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anten, con sede in S. Cesario sul Panaro (Modena) e unità in Bazzano (Bologna), per un massimo di 16 dipendenti e in San Cesario sul Panaro (Modena), per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 7 febbraio 1998 al 6 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23836 del 27 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 10 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23837 del 28 novembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unità di Rimini e Villa Verucchio (Rimini), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unità di Pesaro.

Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unità di Pesaro, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23838 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concessa, in favore di un massimo di 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 giugno 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con decreto ministeriale n. 23838 è ridotta del dieci per cento.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.

Con decreto ministeriale n. 23839 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concessa, in favore di un massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con decreto ministeriale n. 23839 è ridotta del dieci per cento.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.

Con decreto ministeriale n. 23840 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concessa in favore di un massimo di 120 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con il decreto ministeriale n. 23840 è ridotta del dieci per cento.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.

98A0496

BANCA D'ITALIA

Nomina di un ulteriore commissario liquidatore e sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., in Milano.

Il vice direttore generale della Banca d'Italia dott. Antonio Finocchiaro, con provvedimento del 31 dicembre 1997, ha nominato il rag. Angelo Antonio Villa commissario liquidatore, in affiancamento all'avv. Ernesto Castellani, e il dott. Ernesto D'Agata componente il comitato di sorveglianza, in sostituzione del predetto rag. Villa, della Eurofutura intermediazioni S.p.a. - S.I.M., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 17 dicembre 1997 ai sensi degli articoli 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Restano ferme le altre nomine disposte con il provvedimento della Banca d'Italia in data 18 dicembre 1997.

98A0469

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 1998 è pagabile, presso le banche sottoindicate, la cedola n. 16 d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1997-20 gennaio 1998 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura dell'1,7%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 17, pagabile dal 21 aprile 1998, resta fissato nella misura dell'1,6% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi vanno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\ \hat{}\ (0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A0491

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Consiglio nazionale delle ricerche 15 gennaio 1998 concernente: «Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 33, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al capo III - Nucleo di valutazione, all'art. 15, comma 3, dove è scritto: «3. Al coordinatore del nucleo di valutazione è *corrisposta una indennità* nella misura determinata dagli organi di governo», leggasi: «3. Al coordinatore del nucleo di valutazione è *corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Nucleo* nella misura determinata dagli organi di governo».

98A0539

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.